

Avv. Antonio Auricchio
Via R. Pappalardo n.95
80044 – Ottaviano (NA)
Telefax 081 5295227
Cell: 3332075674

antonio.auricchio@pecavvocatinola.it
avvauricchio@inwind.it

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
in ottemperanza all'ordinanza n. 002720/2019 resa dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE TERZA BIS
Nel ricorso RG 5306/2018

Presidente: Dott. Giuseppe Sapone

Giudice Estensore: Dott. Raffaele Tuccillo

nel giudizio **R.G. n. 5306/2018**

Il sottoscritto avvocato Auricchio Antonio del foro di Nola (NA) c.f. **RCCNTN56D25H860Z** p.e.c.: antonio.auricchio@pecavvocatinola.it, con studio in Ottaviano (Na) alla via R. Pappalardo 95, con domicilio eletto in Roma alla Via Angelo Emo n°106, presso lo studio dell'avv. Ciro Castaldo c.f. CSTCRI73R08G1800, con il presente atto dà seguito all'ordinanza n. 2720/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, pubblicata in data 10.5.2019, con la quale veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio, per il giudizio R.G. 5306/2018, nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di merito, del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 2018, impugnate con motivi aggiunti, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 emesse dal medesimo Collegio.

In ottemperanza ai predetti provvedimenti si indicano i seguenti dati:

1) AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DEL REGISTRO GENERALE DEL RICORSO

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma – III sez. Bis – ed il numero di registro generale del presente ricorso è 5306/2018

2) NOME DEI RICORRENTI ED INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

i ricorrenti nel ricorso RG 5306/2018 sono:

ABRUZZESE ASSUNTA c.f. BBRNT69D49F8390; AITA MARIADOMENICA c.f. TAIMDM82S56F708C; ALABISI GAIA c.f. LBSGAI85S55I533N; ALFANO BENEDETTO c.f. LFNBDT93B15C129P; ALIBERTI ITALO c.f. LBRTLI95S28F138A; AMBROSIO ANGELO c.f. MBRNGL70A04G190F; AMBROSIO ANTONIO c.f. MBRNTN93C20H860C; AMBROSIO FRANCESCO c.f. MBRFNC86T06G813L; AMBROSIO GENNARO c.f. MBRGNR71R02C129W; AMBROSIO LOREDANA c.f. MBRLDN73E65H931H; AMMIRATI ROSA c.f. MMRRSO79S62C129Z; ANNUNZIATA ANNAMARIA, c.f. NNNNMR81P58I483Y; ANNUNZIATA ANTONIO c.f. NNNNTN77A21L142K; ARIANNA STEFANO c.f. RNNSFN91A27I438K; BARRA SABATO c.f. BRRSBT73E04F839S; BIONDI ALESSANDRA c.f. BNDLSN77D69G190A; BORRIELLO FLAVIA c.f. BRRFLV91B41L259T; BORTONE MAURO c.f. BRTMRA71B08F839G; BRUNELLI DAVIDE c.f. BRNDVD76S13E897P; CALIENDO ANTONIO c.f. CLNNTN73P28B922T; CAPASSO ALESSANDRO c.f. CPSLSN94P13A512T; CAPRIO ANNA c.f. CPRNNA65R43F839S; CARILLO CLAUDIA c.f. CRLCLD86C48I483Q; CARILLO LUCIA c.f. CRLLCU83P63I483C; CARILLO LUISA c.f. CRLLSU84M46H860G; CARILLO SAVERIO c.f. CRLSVR88A16I483R; CATAPANO ANNA LAURA c.f. CTPNLR92S63G795Y; CATAPANO SPERANZA c.f. CTPSRN74B66F839A; CAVALLO BERNADETTE c.f. CVLBND86B54H703U; CHIACCHIO CARMEN c.f. CHCCMN94R57E791F; CICCARELLI NICOLA MARIA c.f. CCCNLM85H27A488H; COLACRAI STEFANIA c.f. CLCSFN73D67C245J; CONZA ANTONIETTA c.f. CNZNNT86T66H931C; CONZA LUCIA c.f. CNZLCU76B59H931B; CONZA LUIGI c.f. CNZLGU77T07H931R; CORRETTO GIULIO c.f. CRRGLI95T29F839D COZZOLINO ALBERTO c.f. CZZLRT91M19A323N; CUNZI FLORA c.f. CNZFRL69R64F839G; D'ALESIO UGO c.f. DLSGUO74H07A512K; D'ANGELO GIANLUCA c.f. DNGGLC87E11L628A; D'AURIA SALVATORE c.f. DRASVT93L18I483W; D'AVINO GIUSEPPINA c.f. DVNGPP86P70H860L; DE GREGORIO GENNARO c.f. DGRGNR96C21C129T; DE LORENZO LUIGI c.f. DLRLGU78L13C129E; DE LUGGO ANNA c.f. DLGNNA69L51H931A; DE ROSA FERNANDO c.f. DRSFNN88E21I483O; DE ROSA VINCENZO c.f. DRVCN79L03F839E; DI GIOVANNI GENNARO c.f. DGVGNR92D21H892I; DI LEVA GAETANA c.f. DLVGTN87P45L245K; DI PALMA GIUSEPPINA c.f. DPLGPP89M70I483G; DI SARNO ANGELO c.f. DSRNGL74L26F839G; DONNARUMMA SEBASTIANO c.f. DNNSST76A20I300C; ERRA GIOVANNI c.f. RREGNN75S25F912Y; ESPOSITO RAFFAELLA c.f. SPSRFL80S67E955V; ESPOSITO ROBERTA c.f. SPSRRT94E64H860J; ESPOSITO ROMINA c.f. SPSRMN74H47C129P; FALCONE GIUSEPPE c.f. FLCGPP77L14F839J0; FERRAIOLI COSIMO c.f. FRRCSM86C15F912K; FERRANTE

ALESSIO c.f. FRRLSS95L09I483G; FERRANTE MAFALDA c.f. FRRMLD92E47A509O;
FERRARI GIANBATTISTA c.f. FRRGMB79B27C349M; FINALDI MONICA c.f.
FNLMNC82M64L259E; FURINO CALORINA AFRODITE c.f. FRNCLN78B46F839F;
GIACCIO FRANCESCO c.f. GCCFNC67L02H931H; GIORDANO GIUSEPPINA c.f.
GRDGPP91M66M289O; GIUGLIANO SALVATORE c.f. GGLSVT89D16H860A; GIULIANATI
GIUSEPPE BIAGIO c.f. GLNGPP95S12I438X; GORRASI GABRIELE c.f.
GRRGRL87C11A091D; GRIMALDI FEDERICA c.f. GRMFRC94P57I483R; GRIMALDI
FRANCESCO c.f. GRMFNC75S16G230M; IMPARATO VINCENZO c.f.
MPRVCN72S05F8P9C; IMPROTA RAFFAELLA c.f. MPRRFL87L43H931Y; INCARNATO
ROSSELLA c.f. NCRRL87D53L259B; LA MARCA RAFFAELE c.f. LMRRFL96B22G190L;
LAMBERTI LUIGI c.f. LMBLGU75C03F839O; LEANO TERESA c.f. LNETRS87T45F839U;
LEO SALVATORE c.f. LEOSVT86R08C219R; LIGUORI ANGELO c.f. LGRNGL95P21I483Q;
LIGUORO VINCENZO c.f. LGRVCN93H22L259R; MANNA NICOLA c.f.
MNNNCL75C08I073T; MARANTA MARIANNA c.f. MRNMNN80H61F839I; MARTINO
GREGORIO c.f. MRTGGR95B08F839Y; MASCIA GIOVANNA c.f. MSCGNN81B58I438H;
MENNITI GIANPAOLO c.f. MNNGPL92L25L259Z; MIRABELLA MARIA MADDALENA c.f.
MRBMMD95M69H931O; MIRANDA ANTONIO c.f. MRNNTN94B06H931K; MIRANDA
DONATO c.f. MRNDNT90A10H931W; MOLLICA GIOVANNI c.f. MLLGNN76E13A509Q;
NAPOLITANO MARIO c.f. NPLMRA90R09G795Y; NAPOLITANO ROSALBA c.f.
NPLRLB92D56G795A; NOTARO EMANUELE c.f. NTRMNL94C25F839B; NUNZIATA
ADRIANA c.f. NNZDRN91L71H860Q; NUNZIATA ANNA GIUSJ c.f. NNZNGS80S69H860L;
NUNZIATA ANNA RITA c.f. NNZNRT80B67G190Y; NUNZIATA MARIANNA c.f.
NNZMNN83L60H860L; NUNZIATA REGA GIUSEPPE c.f. NNZGPP90B04I438T; OLIVIA
LUANA c.f. VLOLNU83P55F912G; PACIFICO LORENZO c.f. PCFLNZ87D15H703W;
PACIFICO NICOLA c.f. PCFNCL87D15H703V; PAGANO CARMINE c.f.
PGNCMN69E03F912E; PAGANO NICOLA c.f. PGNNCL79D03I438H; PANNULLO GRAZIA
ISABELLA CINZIA c.f. PNNGZS78M70F912K; PAPA SALVATORE c.f.
PPASVT63P02I993H; PARISI BRUNO c.f. PRSBRN65C27H931Z; PARISI DOMENICO c.f.
PRSDNC88P18I438Q; PARISI MARIANNA, c.f. PRSMNN93A68H860E; PISACANE
ANTONIO c.f. PSCNTN64M29G190M; PIZZI ANTONIO c.f. PZZNTN94P19H985I; RAGOSTA
ANNA c.f. RGSNNA75H44F839D; RANIERI PASQUALE c.f. RNRPQL83A12F912S;
RICCARDI ANTONIO c.f. RCCNTN72A14G813O; ROMANO EMILIO c.f.
RMNMLE82B28I483E; SALVATI ANNA c.f. SLVNNA86E54I483X; SAMBUCO DOMENICO
c.f. SMBDNC73M04H931X; SAPORITO VERONICA c.f. SPRVNC93D60I483S; SCARPATO

ANTONIO c.f. SCRNTN83D08C129F; SIANO PIETRO c.f. SNIPT87S15H860T; SICIGNANO GIOVANNI c.f. SCGGNN88C18C129P; SOLOMBRINO GIOVANNI c.f. SLMGNN73B04F839B; SOLOMBRINO GIUSEPPE c.f. SLMGPP83L20H931V; SORRENTINO FELICE c.f. SRRFLC84D13G813P; TEDESCO LUCA c.f. TDSLUC88D16C361A ; TUORNO PASQUALE c.f. TRTPQL75L26LO61I; VENERUSO TERESA STEFANIA c.f. VNRTSS86B45G813Z VITIELLO GIUSEPPINA c.f. VTLGPP88S61G813F.

Le amministrazioni intimate sono:

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a – Roma – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80039860632 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Ponte Della Maddalena n. 55 – Napoli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Pola n. 11 – Milano

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO C.F. 97248840585 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 – Roma –

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO C.F.80015150271 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Riva de Biasio S.Croce, 1299 - Sestiere Santa Croce

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA C.F. 80062970373 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA C.F. 80022410486 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Mannelli 113 Firenze

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA C.F. 94094990549 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Viale C. Manuali Perugia

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE C.F. 92024670702 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 25, 86100 Campobasso CB

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE C.F. 97613140017 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Corso Vittorio Emanuele 70 – Torino

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA C.F. 96013630767 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 - Potenza

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA MARCHE C.F. 80007610423 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona

3) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

a) con il ricorso principale:

Del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 01/02/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 14, del 16 febbraio 2018, avente ad oggetto l'indizione del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado” nella parte in cui:

- all'art. 3, rubricato “requisiti di ammissione”, comma 1, recita “Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione” e ancora, al comma 2, “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017” escludendo, pertanto, gli odierni ricorrenti docenti ITP inseriti di diritto nella III fascia della G.I. o con riserva nella II, non prevedendo l'applicazione dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, secondo cui “Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”;

- all'art. 4, rubricato “domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione” nella parte in cui al comma 1, recita “I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3” e ancora, al comma 3 dello stesso articolo “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”, non consentendo la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse;

- Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che esclude la partecipazione dei ricorrenti dalla presente procedura concorsuale, previa espressa disapplicazione:

b) con i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 19\11\2018:

- la graduatoria di merito classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche - per la regione Emilia Romagna e pubblicata il 24/08/2018 nonché del decreto del

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3326 del 24/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - per la regione Campania e pubblicata il 28/09/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 22979 del 28/09/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche - per la regione Lombardia e pubblicata il 26/07/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 2934 del 26/07/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche - per la regione Lombardia pubblicata il 28/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3464 del 28/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche - per la regione Piemonte pubblicata il 24/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3298 del 24/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche - per la regione Veneto pubblicata il 24/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3299 del 24/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche - per la regione Lombardia pubblicata il 06/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3114 del 06/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche - per la regione Campania pubblicata il 29/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 19586 del 29/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche - per la regione Lazio pubblicata il 14/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Toscana del 14/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B018 – Laboratori di scienze e tecnologie tessili dell'abbigliamento e della moda - per la regione Campania pubblicata il 29/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 19582 del 29/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- la graduatoria di merito classe di concorso B019 – Laboratori di scienze di ricettività alberghiera - per la regione Lombardia pubblicata il 02/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3095 del 02/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria successivamente rettificata con decreto n. 3200 del 22/08/2018;
- la graduatoria di merito classe di concorso B019 – Laboratori di scienze di ricettività alberghiera - per la regione Veneto pubblicata il 03/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3105 del 03/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria successivamente rettificata con decreto n. 3203 del 22/08/2018;
- la graduatoria di merito classe di concorso B020 – Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina - per la regione Campania e la Basilicata pubblicata il 28/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 19373 del 28/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- le graduatorie di merito classe di concorso B020 Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina - per le regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte pubblicata il 13/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per il Veneto n. 747 del 13/08/2018 che ha approvato le suddette graduatorie;
- le graduatorie di merito classe di concorso B021 - Laboratori di servizi enogastronomici settore sala e vendita - per le regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte pubblicata il 13/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per il Veneto n. 748 del 13/08/2018 che ha approvato le suddette graduatorie;
- la graduatoria di merito classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio sanitari - per la regione Emilia Romagna pubblicata il 27/07/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 2993 del 13/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

c) con i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 28\01\2019 :

- la graduatoria di classe di concorso B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie – per la regione Lombardia pubblicata il 26/11/2018 nonché il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia n. 43644 del 26/11/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- la graduatoria di merito classe di concorso B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - per la regione Veneto, Lombardia e Piemonte pubblicate il 14/12/2018 nonché decreto

del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per il Veneto n. 3162 del 14/12/2018 che ha approvato le suddette graduatorie;

- la graduatoria di classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche per la regione Campania pubblicata il 18/12/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Puglia del 18/12/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- la graduatoria di merito classe di concorso B019 – Laboratori di servizi di ricettività alberghiera – per la regione Campania pubblicata il 23/11/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 28133 del 23/11/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

Sunto dei motivi di ricorso

In data 16.02.2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 il bando di concorso (All. 1) con il quale veniva indetta la procedura concorsuale ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 59/2017 (cd.FIT).

I ricorrenti in procinto della presentazione del ricorso hanno inviato domanda di partecipazione in formato cartaceo stante l'impossibilità all'invio telematico su istanze online.

Orbene, il predetto bando non ammette al concorso i docenti con diploma tecnico pratico come gli odierni ricorrenti, nonostante le numerose pronunce favorevoli da parte del giudice amministrativo e la oggettiva impossibilità da parte di questi docenti per i quali l'amministrazione scolastica non ha mai attivato un corso abilitante ordinario.

Il suddetto provvedimento amministrativo appare illegittimo e pregiudizievole per gli interessi dei ricorrenti che ne hanno chiesto al T.A.R. l'annullamento per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A) SUI REQUISITI DI AMMISSIONE – ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL D.D.G. 01 FEBBRAIO 2018 PUBBL. SULLA G.U. IL 16/02/2018 PER:

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 297/1994 FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 110, DELLA LEGGE 107/2015; FALSA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N. 19/2016; MANCATO COORDINAMENTO CON IL REGIME DEROGATORIO PREVISTO DALL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 PER TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO POTUTO ACCEDERE AD UNA PROCEDURA DI ABILITAZIONE ORDINAMENTALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO

I ricorrenti sono tutti in possesso di un titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi della tabella C del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e

valido per la partecipazione al concorso a cattedre ai sensi dell'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Più precisamente, l'**art. 402 del Testo Unico** in materia di Istruzione - **Requisiti generali di ammissione al concorso a cattedre** aveva stabilito che, "*fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341*", **ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:** a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, **tranne che per gli insegnanti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore**".

Nel caso degli insegnanti tecnico pratici, invero, ai sensi della colonna 2 della Tabella C del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, il diploma di istruzione secondaria superiore era titolo *idoneo* per l'accesso all'insegnamento richiesto e valido per la partecipazione al concorso a cattedre.

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 – ossia il decreto che stabiliva le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata - è stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

Tuttavia, veniva conservata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.

L'art. 3, comma 2, del DPR n. 19/2016, inoltre, ha espressamente stabilito che *[...] Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami [...]*.

Il termine "idoneità all'insegnamento", riferito alle classi di concorso di cui alla Tabella C del DM del 30 gennaio 1998, deve essere inteso non solo come *idoneità del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento richiesto*, ma come, e soprattutto, come "*abilitazione*" all'insegnamento e per l'effetto, tale titolo deve essere qualificato idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedra.

2) INAPPLICABILITA' DELLA LEGGE 107/215 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO IMPOSSIBILIA NEMO TENETUM – VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA

Le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione dei ricorrenti al concorso a cattedre, non lederebbero soltanto il principio di affidamento, ma contraddirebbe anche il fondamentale canone di civiltà giuridica secondo il quale ad *impossibilia nemo tenetur*.

Come abbiamo già precisato in premessa i ricorrenti non sono in possesso del titolo di abilitazione perché non sono mai stati istituiti percorsi ordinari di abilitazione per le loro classi di concorso.

Tale circostanza oggettiva rende illegittima l'esclusione dei ricorrenti dal concorso indetto.

3) ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DERIVATA. – QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA, 110, L. N. 107/2015 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 35, 51 E 97, COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Fermo restando quanto dedotto e ribadito in merito all'inapplicabilità dell'art. 1, comma 110 della Legge 107 del 2015, in via subordinata, qualora si ritenesse che tale articolo imponga incondizionatamente il possesso dell'abilitazione ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa, senza essere suscettibile di interpretazioni costituzionalmente orientate, dovrebbe allora immediatamente denunciarsene l'illegittimità costituzionale per violazione dei canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost..

L'accesso alla professione di docente costituisce l'accesso ad una forma di impiego che, per la sua particolare funzione sociale, deve essere regolata secondo principi di uguaglianza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento, assicurando la massima partecipazione dei cittadini, in condizioni di parità, alle relative procedure concorsuali (art. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost.).

4) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE - D.Lgs. 206/2007 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 97 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'Unione Europea, con la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, recepita nel nostro ordinamento con D. L.vo n. 206 del 2007, ha chiarito che i titoli culturali costituiscono delle qualifiche complete.

L'insegnamento, in Italia come nel resto dell'Unione Europea, è una professione che può essere svolta solo previa acquisizione del titolo di formazione, titolo che, in ragione di quanto precisato nella direttiva richiamata, i singoli docenti laureati posseggono.

Ciò appare di per sé sufficiente a legittimare la richiesta dei ricorrenti a veder riconosciute le proprie ragioni e a partecipare al concorso oggetto di impugnazione.

B) SULLA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 4 COMMA 3, DEL D.D.G. DEL 01 FEBBRAIO 2018 PUBBL. IN G.U. IL 16/02/2018 ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE CHE LE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

4) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI GENERICAMENTE INDICATI

per il ricorso per motivi aggiunti depositato il 19/11/2018:

“Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami per le seguenti classe di concorso B012 per l'Emilia Romagna, B015 per la Lombardia, B014 per la Campania, B016 per la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, B017 per la Campania, la Lombardia e il Lazio, B018 per la Campania e la Lombardia, B019 per la Campania, la Lombardia e il Veneto, B020 per la Campania, la Basilicata, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B021 per il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B023 per l'Emilia Romagna, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata”

Per il ricorso per motivi aggiunti depositato il 19/11/2018:

“Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami per le seguenti classe di concorso B011 per la Lombardia, B014 per Il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, B016 e B019 per la Campania, B021 per la Campania e il Molise, B023 per la Campania che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata”

5) INDICAZIONI PER SEGUIRE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6) INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CHE AUTORIZZA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

l'ordinanza n. 2730/2019, pubblicata il 10.5.2019, dalla Sezione Terza Bis del T.A.R. del Lazio – Romanel procedimento R.G. n. 5306/2018, ha autorizzato la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019, nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie di merito delle classi di concorso oggetto di impugnazione.

7) a) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO

“

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE PER IL LAZIO – ROMA RICORSO

Con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

E istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

Nell'interesse di:

ABRUZZESE ASSUNTA nata a Napoli il 09/04/1969 c.f. BBRNT69D49F8390 e res.te in Napoli alla via S.Lucia Filippini n.121;

AITA MARIADOMENICA nata a Morano Calabro (Cs) il 16/11/1982 c.f. TAIMDM82S56F708C e res.te in Frasinetto (Cs) alla via Dei Latini n. 32;

ALABISI GAIA nata a Sciacca il 15/11/1985 c.f. LBSGAI85S55I533N e res.te in Melfi alla via A.Passannante n.1;

ALFANO BENEDETTO nato a Castellammare di Stabia (Na) il 15/02/1993 c.f. LFNBDT93B15C129P e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 65;

ALIBERTI ITALO nato a Mercato San Severino il 28/11/1995 c.f. LBRTLI95S28F138A e res.te in Siano (SA) alla via Alessandro Manzoni n.59/D P.T;

AMBROSIO ANGELO nato ad Ottaviano (Na) il 04/01/1970 c.f. MBRNGL70A04G190F e res.te in Scafati (Sa) alla via F. Cozzolino n. 48;

AMBROSIO ANTONIO nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/03/1993 c.f. MBRNTN93C20H860C e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Purgatorio n. 139;

AMBROSIO FRANCESCO nato a Pompei (Na) il 06/12/1986 c.f. MBRFNC86T06G813L e res.te in Terzigno (Na) alla via Covour n. 51;

AMBROSIO GENNARO nato a Castellammare di Stabia (Na) il 02/10/1971 c.f. MBRGNR71R02C129W e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via San Leonardo Zabatta n. 26;

AMBROSIO LOREDANA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 25/05/1973 c.f. MBRLDN73E65H931H e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mastanielli n. 51/18;

AMMIRATI ROSA nata a Castellammare di Stabia (Na) il 22/11/1979 c.f. MMRRSO79S62C129Z e res.te in San Paolo Belsito (Na) alla via Giuseppe Mazzini n. 6;

ANNUNZIATA ANNAMARIA, nata a Scafati (Sa) il 18/09/1981 c.f. NNNNMR81P58I483Y e res.te in Palma Campania alla via Otto Maggio n. 3;

ANNUNZIATA ANTONIO nato a Terzigno (Na) il 21/01/1977 c.f. NNNNTN77A21L142K e res.te in Vignola (Mo) alla via Via per Spilamberto n. 554;

ARIANNA STEFANO nato a Sarno (Sa) il 27/01/1991 c.f. RNNSFN91A27I438K e res.te in Nola (Na) alla via Marche n. 70;

BARRA SABATO nato a Napoli il 04/05/1973 c.f. BRRSBT73E04F839S e res.te in Brusciano (Na) alla via Giuseppe Ungaretti n. 19;

BIONDI ALESSANDRA nata a Ottaviano (Na) il 29/04/1977 c.f. BNDLSN77D69G190A e res.te in Terzigno (Na) alla via IV Novembre n. 44;

BORRIELLO FLAVIA nata a Torre Del Greco (Na) il 01/02/1991 c.f. BRRFLU91B41L259T e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Avellino n. 10/B;

BORTONE MAURO nato a Napoli il 08/02/1971 c.f. BRTMRA71B08F839G e res.te in Lucca – Sant’Anna alla via Castruccio Buonamici n. 293;

BRUNELLI DAVIDE nato a Mantova (Mn) il 13/11/1976 c.f. BRNDVD76S13E897P e res.te in San Giorgio di Mantova (Mn) alla via Caselle n. 1/A;

CALIENDO ANTONIO nato a Casamarciano (NA) il 28/09/1973 c.f. CLNNTN73P28B922T e res.te in Palma Campania (NA) alla via Traversa Corso nuovo n.98/B ;

CAPASSO ALESSANDRO nato ad Aversa il 13/09/1994 c.f. CPSLSN94P13A512T e res.te in Crispano alla via Fosso del Lupo n.10;

CAPRIO ANNA nata a Napoli il 03/10/1965 c.f. CPRNNA65R43F839S e res.te a Napoli alla Piazza Vincenzo Aprea n.11 sc. A;

CARILLO CLAUDIA nata a Scafati il 08/03/1986 c.f. CRLCLD86C48I483Q e res.te in Terzigno alla via Avini n.130;

CARILLO LUCIA nata a Scafati il 23/09/1983 cf.CRLLCU83P63I483C e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349;

CARILLO LUISA nata a San Gennaro Vesuviano il 06/08/1984 c.f. CRLLSU84M46H860G e res.te in Palma Campania alla via Turiello n. 24 P. 1,

CARILLO SAVERIO nato a Scafati il.16/01/1988 c.f. CRLSVR88A16I483R e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349;

CATAPANO ANNA LAURA nata a Pollena Trocchia (Na) il 23/11/1992 c.f. CTPNLR92S63G795Y e res.te in Saviano (Na) alla via San Felice n. 59;

CATAPANO SPERANZA nata a Napoli il 26/02/1974 c.f. CTPSRN74B66F839A e res.te in Avellino alla via Corso Europa n. 184;

CAVALLO BERNADETTE nata a Salerno il 14/02/1986 c.f. CVLBND86B54H703U e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Pedaline n. 22;

CHIACCHIO CARMEN nata a Maddaloni il 17/10/1994 c.f. CHCCMN94R57E791F e res.te in Frattaminore alla via Col.Pil. P. le Barbato n.11;

CICCARELLI NICOLA MARIA nato a Atri il 27/06/1975 c.f. CCCNLM85H27A488H e res.te in Silvi alla via Statale Sud n. 113;

COLACRAI STEFANIA nata a Castelpagano (BN) il 27/04/1973 c.f. CLCSFN73D67C245J e res.te in Castelpagano alla Piazza Garibaldi n.5;

CONZA ANTONIETTA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 26/12/1986 c.f. CNZNNT86T66H931C e res.te in Poggiomarino (Na) alla via San Francesco n. 10;

CONZA LUCIA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 19/02/1976 c.f. CNZLCU76B59H931B e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al Piazza Casilli;

CONZA LUIGI nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 07/12/1977 c.f. CNZLGU77T07H931R e res.te in Scafati (SA) al via Giuseppe Mazzini n. 37;

CORRETTO GIULIO nato a Napoli il 29/12/1995 c.f. CRRGLI95T29F839D e res.te in Sant’Anastasia (Na) al viale Luca Giordano n. 21;

COZZOLINO ALBERTO nato ad Anzio (Rm) il 19/08/198 c.f. CZZLRT91M19A323N e res.te in Pozzuoli (Na) alla via Santa Maria Oliveto n. 2;

CUNZI FLORA nata a Napoli il 24/10/1969 c.f. CNZFRL69R64F839G e res.te in Viterbo (VT) alla via L. Fantappiè n.12;

D’ALESSIO UGO nato ad Aversa (Ce) il 07/06/1974 c.f. DLSGUO74H07A512K e res.te in Villa Di Briano (Ce) alla via Majorana n. 2;

D’ANGELO GIANLUCA nato a Vallo della Lucania (Sa) il 11/05/1987 c.f. DNGGLC87E11L628A e res.te in Ascea (Sa) alla via Delle Bruca n.16;

D’AURIA SALVATORE nato a Scafati (Sa) il 18/07/1993 c.f. DRASVT93L18I438W e res.te in Pompei (Na) alla via Sant’Abbondio n. 62;

D'AVINO GIUSEPPINA nata a San Gennaro Vesuviano il 30/09/1986 c.f. DVNGPP86P70H860L e res.te in San Gennaro Vesuviano alla via Musiello n.65;

DE GREGORIO GENNARO nato a Castellammare di Stabia (Na) il 21/03/1996 c.f.DGRGNR96C21C129T e res.te in Castellammare di Stabia (Na) alla via Giuseppe Cosenza n. 12;

DE LORENZO LUIGI nato a Castellammare di Stabia (Na) il 13/07/1978 c.f. DLRLGU78L13C129E e res.te a San Giorgio a Cremano (Na) alla via Salvatore Rosa p. 56;

DE LUGGO ANNA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 11/07/1969 c.f. DLGNNA69L51H931A e res.te in San Giuseppe Ves.mo (NA) al via Ciferi Iudici n. 27;

DE ROSA FERNANDO nato a Scafati (SA) il 21/05/1988 c.f. DRSFNN88E21I483O e res.te in Pompei (NA) alla via Parroco Federico n.25;

DE ROSA VINCENZO nato a Napoli il 03/07/1979 c.f DRSVCN79L03F839E e res.te in Cercola al Viale Delle Magnolie n.2

DI GIOVANNI GENNARO nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 21/04/1992 c.f. DGVGNR92D21H892I e res.te in Sant' Anastasia (Na) alla via Emilio Merone n. 19;

DI LEVA GAETANA nata a Torre Annunziata (Na) il 05/09/1987 c.f. DLVGTN87P45L245K e res.te in Torre Annunziata (NA) al via M. Tuttavilla n. 3;

DI PALMA GIUSEPPINA nata a Scafati (SA) il 30/08/1989 c.f. DPLGPP89M70I483G e res.te in Muggiò (MB) alla via Italia n.82;

DI SARNO ANGELO nato a Napoli il 26/07/1974 c.f. DSRNGL74L26F839G e res.te in Nusco (Av) al via Contrada Fiorentino n. 48;

DONNARUMMA SEBASTIANO nato a Sant'Antonio Abate (Na) il 20/01/1976 c.f. DNNSST76A20I300C e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Leopardi n. 44;

ERRA GIOVANNI nato a Nocera Inferiore (Sa) il 25/11/1975 c.f. RREGNN75S25F912Y e res.te in San Cipriano Picentino (Sa) alla via Cav. Antonio Amato n. 31;

ESPOSITO RAFFAELLA nata a Marigliano (Na) il 27/11/1980 c.f. SPSRFL80S67E955V e res.te in Torino alla via Ludovico Bellardi n. 111;

ESPOSITO ROBERTA nata a San Gennaro Vesuviano il 24/05/1994 c.f. SPSRRT94E64H860J e res.te in Nola alla via Salerno n.12;

ESPOSITO ROMINA nata a Castellammare di Stabia (Na) il 07/06/1974 c.f. SPSRMN74H47C129P e res.te in Pompei (Na) alla via I Traversa Aldo Moro n. 40;

FALCONE GIUSEPPE nato a Napoli il 14/07/1977 c.f. FLCGPP77L14F839J e res.te in Napoli alla via Antonio Mancini n. 30;

FERRAIOLI COSIMO nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/03/1986 c.f. FRRCSM86C15F912K e res.te in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla via B. Croce n. 9;

FERRANTE ALESSIO nato a Scafati (Sa) il 09/07/1995 c.f. FRRLSS95L09I483G e res.te in Marzano di Nola (Na) alla via Roma n. 23;

FERRANTE MAFALDA nata ad Avellino il 07/05/1992 c.f. FRRMLD92E47A509O e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 119;

FERRARI GIANBATTISTA nato a Castrovillari (Cs) il 27/02/1979 c.f. FRRGMB79B27C349M e res.te in Frascineto (Cs) alla via Dei Latini n. 32;

FINALDI MONICA nata a Torre Del Greco (NA) il 24/08/1982 c.f. FNLMNC82M64L259E e res.te in Poggiomarino (NA) alla via Passanti Flocco n.22;

FURINO CALORINA AFRODITE nata a Napoli il 06/02/1978 c.f. FRNCLN78B46F839F e res.te in Nola (Na) alla via Vittorio Veneto n. 74;

GIACCIO FRANCESCO nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 02/07/1967 c.f. GCCFNC67L02H931H e res.te in Acerra (Na) alla via Arturo Toscanini n. 39;

GIORDANO GIUSEPPINA nata a Massa di Somma (Na) il 26/08/1991 c.f. GRDGPP91M66M289O e res.te in Massa Di Somma (Na) alla via Conte Piromallo n. 31;

GIUGLIANO SALVATORE nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 16/04/1989 c.f. GGLSVT89D16H860A e res.te in San Gennaro Ves.mo (NA) al via Nuova Saviano n. 156;

GIULIANATI GIUSEPPE BIAGIO nato a Sarno (Sa) il 12/11/1995 c.f. GLNGPP95S12I438X e res.te in Ottaviano (Na) alla via Giuseppe Di Prisco n. 324;

GORRASI GABRIELE nato ad Agropoli (Sa) il 11/03/1987 c.f. GRRGRL87C11A091D e res.te in Roccadaspiede (Sa) alla via Serraventola n. 8;

GRIMALDI FEDERICA nata a Scafati il 17/09/1994 c.f. GRMFRC94P57I483R e res.te in Sant' Egidio Del Monte Albino al Viale degli Aranci n.91;

GRIMALDI FRANCESCO nato a Pagani (Sa) il 16/11/1975 c.f. GRMFNC75S16G230M e res.te in Mercato San Severino (Sa) alla via Fraino Fraz. Costa n. 2;

IMPARATO VINCENZO nato a Napoli il 05/11/1972 c.f. MPRCCN72S05F8P9C e res.te a Tivoli (RM) alla via Strada Collenocello n.14;

IMPROTA RAFFAELLA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 03/07/1987 c.f. MPRRFL87L43H931Y e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mattiulli n. 215;

INCARNATO ROSSELLA nata a Torre Del Greco (Na) il 13/04/1987 c.f. NCRRSL87D53L259B e res.te in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Cesare Battisti n. 10;

LA MARCA RAFFAELE nato ad Ottaviano (Na) il 22/02/1996 c.f. LMRRFL96B22G190L e res.te in Ottaviano (Na) alla via Cazzelli n. 5;

LAMBERTI LUIGI nato a Napoli il 03/03/1975 c.f. LMBLGU75C03F839O e res.te in Teverola alla via San Lorenzo II traversa ,lot. B1;

LEANO TERESA nata a Napoli il 05/12/1987 c.f. LNETRS87T45F839U e res.te in Napoli alla via Purgatorio n. 13/B;

LEO SALVATORE nato a Castelnuovo Ne Monti (Re) il 08/10/1986 c.f. LEOSVT86R08C219R e res.te in Siano (Sa) alla via Zambrano n. 26/F;

LIGUORI ANGELO nato a Scafati (Sa) il 21/09/1995 c.f. LGRNGL95P21I483Q e res.te in San Gennaro Ves.no (NA) al via Tenente Biagio Cozzolino n. 154;

LIGUORO VINCENZO nato a Torre Del Greco (Na) il 22/06/1993 c.f. LGRVCN93H22L259R e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Gaetano De Bottis n. 65;

MANNA NICOLA nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 08/03/1975 c.f. MNNNCL75C08I073T e res.te in Poggiomarino (NA) alla via Marone Publio Virgilio n.24 int.1, P. 1;

MARANTA MARIANNA nata a Napoli il 21/06/1980 c.f. MRNMNN80H61F839I e res.te in Sant'Anastasia (NA) alla via Emilio Merone n.19, Sc C. int. 11;

MARTINO GREGORIO nato a Napoli il 08/02/1995 c.f. MRTGGR95B08F839Y e res.te in Grumo Nevano (Na) alla via Massimo D'Azeglio n. 10;

MASCIA GIOVANNA nata a Sarno (Sa) il 18/02/1981 c.f. MSNGNN81B58I438H e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 126;

MENNITI GIANPAOLO nato a Torre del Greco il 25/07/1992 c.f. MNNGPL92L25L259Z e res.te in Torre del Greco alla via Nuova Trecase n.92;

MIRABELLA MARIA MADDALENA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 29/08/1995 c.f. MRBMMD95M69H931O e res.te in Striano (Na) alla Piazza D'Anna n. 45;

MIRANDA ANTONIO nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 06/02/1994 c.f. NRRNNTN94B06H931K e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15;

MIRANDA DONATO nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 10/01/1990 c.f. MRNDNT90A10H931W e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15;

MOLLICA GIOVANNI nato ad Avellino il 13/05/1976 c.f. MLLGNN76E13A509Q e res.te in Taurano (Av) alla via Vignali n. 16;

NAPOLITANO MARIO nato a Pollena Trocchia (Na) il 09/10/1990 c.f. NPLMRA90R09G795Y e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18;

NAPOLITANO ROSALBA nata a Pollena Trocchia (Na) il 16/04/1992 c.f. NPLRLB92D56G795A e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18;

NOTARO EMANUELE nato a Napoli il 25/03/1994 c.f. NTRMNL94C25F839B e res.te in Somma Ves.na (Na) alla via Macedonia n. 6;

NUNZIATA ADRIANA nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 31/07/1991 c.f. NNZDRN91L71H860Q e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n. 15;

NUNZIATA ANNA GIUSJ nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 29/11/1980 c.f. NNZNGS80S69H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n. 15;

NUNZIATA ANNA RITA nata a Ottaviano il 27/02/1980 c.f. NNZNRT80B67G190Y e res.te in Ottaviano alla via Fiorilli n.31;

NUNZIATA MARIANNA nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. NNZMNN83L60H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Vitonto n. 36;

NUNZIATA REGA GIUSEPPE nato a Sarno (Sa) il 04/02/1990 c.f. NNZGPP90B04I438T e res.te in Palma Campania (Na) alla via Vecchia Sarno n. 204;

OLIVIA LUANA nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/09/1983 c.f. LVOLNV83P55F912G e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Alfaterna n. 84;

PACIFICO LORENZO nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFLNZ87D15H703W e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude;

PACIFICO NICOLA nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFNCL87D15H703V e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude;

PAGANO CARMINE nato a Nocera Inferiore (Sa) il 03/05/1969 c.f. PGNCMN69E03F912E e res.te in Nocera Inferiore (Sa) alla via 1 Traversa Via Napoli n. 6;

PAGANO NICOLA nato a Sarno (Sa) il 03/04/1979 c.f. PGNCL79D03I438H e res.te in Striano alla via Poggiomarino n. 37;

PANNULLO GRAZIA ISABELLA CINZIA nata a Nocera Inferiore (SA) il 30/08/1978 c.f. PNNGZS78M70F912K e res.te in Nocera Superiore alla via Pizzone n.76;

PAPA SALVATORE nato a Succivo (Ce) il 02/09/1963 c.f. PPASVT63P02I993H e res.te in Succivo (Ce) al Corso Umberto I n. 102;

PARISI BRUNO nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27/03/1965 c.f. PRSBRN65C27H931Z e res.te in Carbonara di Nola (NA) alla via Corso Vittorio Emanuele n.28/B Int. 2;

PARISI DOMENICO nato a Sarno (SA) il 18/09/1988 c.f. PRSDNC88P18I438Q e res.te a Pomigliano D'Arco (NA) alla via San Maurizio n.76;

PARISI MARIANNA, nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 28/01/1993 c.f. PRSMNN93A68H860E e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Ammaturo II tratto n. 57;

PISACANE ANTONIO nato a Ottaviano (NA) il 29/08/1964 c.f. PSCNTN64M29G190M e res.te in Terzigno (NA) alla via San Matteo n.2;

PIZZI ANTONIO nato a San Marco in Lamis il 19/09/1994 c.f. PZZNTN94P19H985I e res.te in Margherita di Savoia alla via San Francesco d'Assisi n.11;

RAGOSTA ANNA nata a Napoli il 04/06/1975 c.f. RGSNNA75H44F839D e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al viale Frassino n. 2;

RANIERI PASQUALE nato a Nocera Inferiore (Sa) il 12/01/1983 c.f. RNRPQL83A12F912S e res.te in Terzigno (Na) alla via Carlo Alberto n. 53;

RICCARDI ANTONIO nato a Pompei (Na) il 14/01/1972 c.f. RCCNTN72A14G813O e res.te in Torre Annunziata (NA) al via Sannini n. 86;

ROMANO EMILIO nato a Scafati (Sa) il 28/02/1982 c.f. RMNMLE82B28I483E e res.te in Angri (Sa) alla via Dei Goti n. 62;

SALVATI ANNA nata a Sarno il 14/05/1986 c.f. SLVNNA86E54I483X e res.te in Nola alla via Marche n.194;

SAMBUCO DOMENICO nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 04/08/1973 c.f. SMBDNC73M04H931X e res.te a San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Pace n.30;

SAPORITO VERONICA nata a Scafati (Sa) il 20/04/1993 c.f. SPRVNC93D60I483S e res.te in Poggiomarino (Na) alla via XXIV Maggio n. 425;

SCARPATO ANTONIO nato a Castellammare di Stabia (Na) il 08/04/1983 c.f. SCRNTN83D08C129F e res.te in Castellammare di Stabia (Na) in Vico II Santa Caterina n. 16;

SIANO PIETRO nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 15/11/1987 c.f. SNIPT87S15H860T e res.te in Roma alla via Via di Passo Lombardo n. 310;

SICIGNANO GIOVANNI nato a Castellammare di Stabia (Na) il 18/02/1988 c.f. SCGGNN88C18C129P e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 176;

SOLOMBRINO GIOVANNI nato a Napoli il 04/02/1973 c.f. SLMGNN73B04F839B e res.te in Viterbo (VT) alla via Francesco Baracca n. 74;

SOLOMBRINO GIUSEPPE nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. SLMGPP83L20H931V e res.te in Orvieto (Tr) alla via Po n. 2;

SORRENTINO FELICE nato a Pompei (NA) il 13/04/84 c.f. SRRFLC84D13G813P e res.te in Poggiomarino (NA) alla via G. Iervolino n. 172;

TEDESCO LUCA nato a Cava Dei Tirreni (Sa) il 16/04/1988 c.f. TDSLUCU88D16C361A e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Casa Vecchie n. 174;

TUORNO PASQUALE nato a Taurano il 26/07/1975 c.f. TRTPQL75L26LO61I e res.te in Taurano alla via Casa Maffettone n.3;

VENERUSO TERESA STEFANIA nata a Pompei (Na) il 05/02/1986 c.f. VNRTSS86B45G813Z e res.te in San Benedetto del Tronto (Ap) alla via Conquiste n. 56/A;

VITIELLO GIUSEPPINA nata a Pompei (NA) il 21/11/1988 c.f. VTLGPP88S61G813F e res.te in Medicina (BO) alla via Bruno Baroncini n.48/A;

tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Auricchio c.f. RCCNTN56D25H860Z, con domicilio eletto in via in Roma alla Via Angelo Emo n°106, presso lo studio dell'avv. Ciro Castaldo c.f. CSTCRI73R08G1800 in virtù della procura ad litem in calce al presente atto;

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 1176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC antonio.auricchio@pecavvocatinola.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a – Roma – domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;

E NEI CONFRONTI DI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80039860632 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Ponte Della Maddalena n. 55 – Napoli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Pola n. 11 – Milano

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO C.F. 97248840585 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 – Roma –

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO C.F.80015150271 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Riva de Biasio S.Croce, 1299 - Sestiere Santa Croce

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA C.F. 80062970373 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA C.F. 80022410486 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Mannelli 113 Firenze

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA C.F. 94094990549 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Viale C. Manuali Perugia

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE C.F. 92024670702 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 25, 86100 Campobasso CB

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE C.F. 97613140017 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Corso Vittorio Emanuele 70 – Torino

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA C.F. 96013630767 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 - Potenza

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA MARCHE C.F. 80007610423 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona

Tutti domiciliati ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;

- **RESISTENTI** -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI COLLEGIALI E MONOCRATICI EX ART. 55 E 56 D. LGS. 104/2010

Del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 01/02/2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – n. 14, del 16 febbraio 2018, avente ad oggetto l'indizione del “*Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado*” nella parte in cui:

- 1) all'art. 3, rubricato "*requisiti di ammissione*", comma 1, recita "*Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione*" e ancora, al comma 2, "*gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017*" escludendo, pertanto, gli odierni ricorrenti docenti ITP inseriti di diritto nella III fascia della G.I. o con riserva nella II, non prevedendo l'applicazione dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, secondo cui "*Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento*";
- 2) all'art. 4, rubricato "*domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione*" nella parte in cui al comma 1, recita "*I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3*" e ancora, al comma 3 dello stesso articolo "*I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione*", non consentendo la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse;
- 3) Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che esclude la partecipazione dei ricorrenti dalla presente procedura concorsuale, previa espressa disapplicazione:
- a) della legge n. 341 del 1990, recante "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*" e ss.mm.ii; nonché dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249, del 10 settembre 2010, recante Regolamento concernente: "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*" e ss. mm.ii;
- c) della normativa di cui alla legge n. 107 del 2015 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e ss. mm.ii, per violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, così come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016, n. 15,
- d) del D. Lgs n. 59 del 13/04/2017 recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", ed in particolare dell'art. 17, comma 3, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui al bando, in relazione ai profili precisati in ricorso;
- e) del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, contenente "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
- f) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 259, del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;
- g) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, e della tabella A allegata al suddetto Decreto, recante "*Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*", ed in particolare dell'art. 6 del DM nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui al bando, in relazione ai profili che saranno di seguito meglio precisati;
- h) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli *standards* professionali *in itinere* e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del *portfolio* professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

i) per quanto di ragione, del provvedimento con il quale il Ministero ha previsto quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione quella individuata nel bando di concorso all'articolo 4, disponendo espressamente al comma 3 che *“I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”*;

l) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 95, del 23 febbraio 2016, recante *“Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità”*;

m) il Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017 avente ad oggetto *“Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”* nella parte in cui all'art. 6, comma 1, rubricato *“requisiti di ammissione”* recita *“Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado”* e ancora al comma 2, precisa *“gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017”*.

PER LA DECLARATORIA

Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova di cui al concorso indetto per il reclutamento di personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado, adottando, anche previa adozione di tutte le misure cautelari idonee ed opportune per consentire agli stessi di partecipare,

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Con il D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami - il Ministero ha indetto un **“Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”**.

2) All'art. 3 del predetto bando rubricato *“Requisiti di ammissione”* al primo comma prescrive che alla presente procedura concorsuale, è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, e precisamente recita: *“Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione”*, e ancora al secondo comma prescrive *“Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017...”*

3) I ricorrenti sono tutti i docenti in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla classe di concorso per cui intendono concorrere ma non sono in possesso della richiesta abilitazione all'insegnamento.

4) In particolare i ricorrenti sono docenti I.T.P. in possesso dei diplomi indicati nell'allegato C del D.M. n. 39 del 1998, che consentivano la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia e per le quali classi di concorso non venivano mai banditi percorsi abilitanti speciali ovvero tirocini formativi attivi;

5) I diplomi indicati nell'allegato C del D.M. n. 39 del 1998, e che, all'art. 2 consentivano espressamente la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia sono:

a) Per la classe di concorso 13/C, oggi B006 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di maturità professionale di odontotecnico *purché congiunto a qualifica* (rilasciata da istituto professionale) di: odontotecnico; operatore meccanico del settore odontotecnico.

b) Per la classe di concorso 39/C e 43/C, oggi B014 come da DPR n. 19 del 2016, diploma di geometra e diploma di perito industriale per l'edilizia; Diploma di perito industriale per l'industria mineraria.

c) Per la classe di concorso 26/C e 27/C, oggi B015 come da DPR n. 19 del 2016, diploma di perito industriale per l'elettronica industriale, per l'elettronica e la telecomunicazione, l'energia nucleare, la radiotecnica, le telecomunicazioni; Diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, tecnico delle industrie elettroniche, diploma di perito industriale per la cronometria, l'elettronica industriale, elettronica e telecomunicazioni, elettronica ed automazione, l'energia nucleare, la fisica industriale, la radiotecnica; le telecomunicazioni, diploma di maturità

professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche; tecnico delle industrie elettriche; Diploma di perito industriale: meccanici – elettricisti; Diploma di aspirante alla direzione delle macchine di navi mercantili.

d) Per la classe di concorso 30/C e 31/C, oggi B016 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di perito industriale per l'informatica; Diploma di corrispondente in lingue estere e programmatore; perito aziendale, ragioniere programmatore; ragioniere perito commerciale e programmatore.

e) Per la classe di concorso 7/C, 10/C e 22/C, oggi B018 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di abilitazione o maturità tecnica femminile; Diploma di maturità professionale per disegnatore stilista di moda o di tecnico dell'abbigliamento e della moda; Diploma di perito per le confezioni industriali; Diploma di perito industriale per il disegno di tessuti; Diploma di perito industriale per le confezioni industriali; per l'industria tessile; per l'industria tintoria; per la maglieria.

f) Per la classe di concorso 15/C e 52/C, oggi B019 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di operatore turistico; perito per il turismo; tecnico delle attività alberghiere; Diploma di operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; tecnico dei servizi turistici *purché congiunti a* diploma di qualifica di addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo o di operatore dei servizi di ricevimento.

g) Per la classe di concorso 50/C, oggi B020 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; tecnico dei servizi della ristorazione *purché congiunti a* diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina o di operatore ai servizi di ristorazione - settore cucina.

h) Per la classe di concorso 51/C, oggi B021 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; tecnico dei servizi della ristorazione *purché congiunti a* diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di sala e di bar o operatore ai servizi di ristorazione - settore sala bar.

i) Per la classe di concorso 45/C, oggi B023 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di maturità professionale per assistente per comunità infantili.; tecnico dei servizi sociali.

6) i ricorrenti chiedono di poter partecipare al concorso oggetto di impugnazioni, in differenti classi di concorso, in quanto posseggono uno dei diplomi annoverati nella tabella C del D.M. n. 38 del 1998 e pocanzi pedissequamente richiamati;

7) precisamente, come da autocertificazioni e documenti che si allegano:

- Abruzzese Assunta, in possesso del diploma di disegnatrice e stilista di moda conseguito nell'anno 1977/78, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Lombardia.

- Aita Maria Domenica, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Veneto.

- Alfano Benedetto, in possesso del diploma tecnico di perito industriale capotecnico – spec. Meccanica conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B017 nella regione Campania;

- Aliberti Italo, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.

- Alibisi Gaia, in possesso del diploma tecnico dei servizi turistici conseguito nell'anno 2003/04, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Campania.

- Ambrosio Angelo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/10, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.

- Ambrosio Antonio, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania;

- Ambrosio Francesco, in possesso del Diploma Tecnico Servizi della Ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.

- Ambrosio Gennaro, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1989/90, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.

- Ambrosio Loredana, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania;

- Ammirati Rosa, in possesso del diploma tecnico dei servizi turistici conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Campania.

- Annunziata Annamaria, in possesso del diploma tecnico di moda e costume conseguito nell'anno 2000/01, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Campania;

- Annunziata Antonio, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lombardia.

- Arianna Stefano, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/10, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Piemonte.
- Barra Sabato, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1990/91, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lazio.
- Biondi Alessandra, in possesso del diploma Tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania.
- Borriello Flavia, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Bortone Mauro, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Toscana;
- Brunelli Davide, in possesso del diploma Tecnico delle Attività Alberghiere conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lombardia.
- Bruno Parisi, in possesso del diploma Tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Caliendo Antonio, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Capasso Alessandro, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Caprio Anna, in possesso del diploma Tecnico dei servizi turistici conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Campania.
- Carillo Claudia, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Toscana.
- Carillo Luisa, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania.
- Catapano Anna Laura, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione e di geometra conseguito nell'anno 2014/15 e 2013/2014, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 – B021 – B014, nella regione Campania;
- Catapano Speranza, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1991/92, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Cavallo Bernadette, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/10 e del diploma di geometra conseguito nell'anno 2012/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 - B021 – B014 nella regione Piemonte.
- Chiacchio Carmen, in possesso del diploma tecnico dei servizi di ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Ciccarelli Nicola Maria, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2003/04, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lazio.
- Cirillo Lucia, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Toscana.
- Cirillo Saverio, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 - B021 nella regione Toscana.
- Colacrai Stefania, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Conza Antonietta, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania;
- Conza Lucia, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Conza Luigi, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Corretto Giulio, in possesso del diploma Tecnico dei servizi per la Ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Cozzolino Alberto, in possesso del diploma Tecnico dei servizi per la Ristorazione conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.

- Cunzi Flora, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- D'Alessio Ugo, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 - B021 nella regione Lazio.
- D'Angelo Gianluca, in possesso del Diploma Tecnico Servizi della Ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Toscana.
- D'Auria Salvatore, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 - B021 nella regione Lombardia.
- D'Avino Giuseppina, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- De Gregorio Gennaro, in possesso del diploma di perito industriale capotecnico - spec. meccanica conseguito nell'anno 2014/15, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B017 nella regione Lombardia.
- De Lorenzo Luigi, in possesso del diploma di Geometra conseguito nell'anno 1996/97, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.
- De Luggo Anna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lombardia.
- De Rosa Fernando, in possesso del diploma perito industriale capotecnico conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 nella regione Veneto.
- De Rosa Vincenzo, in possesso del diploma tecnico dei servizi di ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- De Rosa Vincenzo, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Di Giovanni Gennaro in possesso del diploma Perito Spec. Elettronica e tecno-comunicazione, conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B015 nella regione Toscana.
- Di Leva Gaetana, in possesso del diploma tecnico abbigliamento e moda conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Campania.
- Di Palma Giuseppina, in possesso del diploma Tecnico dell'abbigliamento conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Lombardia.
- Di Sarno Angelo, in possesso del diploma tecnico perito industriale capotecnico etett. ed aut. conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B015 nella regione Lombardia.
- Donnarumma Sebastiano, in possesso del diploma Tecnico dei servizi turistici conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Veneto.
- Erra Giovanni, in possesso del diploma di Odontotecnico conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B06 nella regione Campania.
- Esposito Raffaella, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 1999/2000, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Piemonte;
- Esposito Roberta, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Esposito Romina, in possesso del diploma di perito industriale e capotecnico - informatica conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 nella regione Campania.
- Falcone Giuseppe, in possesso del diploma Tecnico dei Servizi Ristorativi conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021, nella regione Campania.
- Ferraioli Cosimo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Ferrante Alessio, in possesso del diploma di odontotecnico conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B06 nella regione Piemonte.
- Ferrante Mafalda, in possesso del diploma Tecnico dei Servizi Turistici conseguito nell'anno 2011/2012, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Lombardia.

- Ferrari Gianbattista, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 1998/99, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Veneto.
- Furino Carolina Afrodite, in possesso del diploma Ragioniere e perito commerciale e programmatore conseguito nell'anno 1998/99, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 nella regione Campania.
- Giaccio Francesco, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1985/86, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lazio;
- Giordano Giuseppina, in possesso del diploma Tecnico dei Servizi Ristorativi conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lazio.
- Giugliano Salvatore, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lombardia.
- Giulianati Giuseppe Biagio, in possesso del diploma di Odontotecnico conseguito nell'anno 2014/15, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B06 nella regione Campania.
- Gorrasi Gabriele, in possesso del diploma tecnico di perito capotecnico informatica conseguito nell'anno 2005/06 e del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/10, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 - B020 nella regione Piemonte.
- Grimaldi Federica, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Piemonte.
- Grimaldi Francesco, in possesso del diploma Tecnico per i Servizi Alberghieri conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lombardia.
- Imparato Vincenzo, in possesso del diploma Tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Incarnato Rossella, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- La Marca Raffaele, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2014/15, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Lamberti Luigi, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Leano Teresa, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Leo Salvatore, in possesso del diploma tecnico di perito industriale – spec. elettronica conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B015 nella regione Lazio;
- Liguori Angelo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Liguoro Vincenzo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lombardia.
- Manna Nicola, in possesso del diploma Tecnico di geometra conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lazio.
- Maranta Marianna, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 – B021 nella regione Campania.
- Martino Gregorio, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania;
- Mascia Giovanna, in possesso del diploma di arte della moda e del costume conseguito nell'anno 1999/00, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Lazio.
- Menniti Gianpaolo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Emilia Romagna.
- Mirabella Maria Maddalena, in possesso del diploma per i Servizi Sociali conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Emilia Romagna.
- Miranda Antonio, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Miranda Donato, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.

- Mollica Giovanni, in possesso del diploma Tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Piemonte.
- Finaldi Monica, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Napolitano Mario, in possesso del diploma tecnico perito industriale capotecnico specializzato informatica conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 nella regione Lombardia.
- Napolitano Rosalba, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Notaro Emanuele, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania;
- Nunziata Adriana, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/2010, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Veneto;
- Nunziata Anna Giusj, in possesso del diploma tecnico di arte della moda e del costume conseguito nell'anno 1998/99, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Campania;
- Nunziata Anna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Nunziata Marianna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania;
- Nunziata Rega Giuseppe, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Basilicata;
- Olivia Luana, in possesso del diploma Tecnico dei Servizi della Ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lombardia.
- Pacifico Lorenzo, in possesso del diploma tecnico dei Servizi Ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Veneto.
- Pacifico Nicola, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Emilia Romagna.
- Pagano Carmine, in possesso del diploma di Geometra conseguito nell'anno 1987/88, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.
- Pagano Nicola, in possesso del diploma Tecnico delle Attività Alberghiere conseguito nell'anno 1997/98, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Pannullo Grazia Isabella Cinzia, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lombardia.
- Papa Salvatore, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1984/85, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lombardia.
- Parisi Domenico, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Molise.
- Parisi Marianna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Emilia Romagna;
- Pisacane Antonio, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1982/83, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.
- Pizza Antonio, in possesso del diploma tecnico dei servizi di ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lombardia.
- Ragosta Anna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Toscana.
- Ranieri Pasquale, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2000/01, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Umbria.
- Riccardi Antonio, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.
- Romano Emilio, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2001/02, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.

- Salvati Anna, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2003/04, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania.
- Sanbuco Domenico, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Emilia Romagna.
- Saporito Veronica, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Piemonte.
- Scarpato Antonio in possesso del diploma Tecnico dei servizi ristorativi e diploma tecnico dei servizi turistici, conseguiti rispettivamente nell'anno 2002/03 e 2009/10, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 – B019 nella regione Campania.
- Siano Pietro, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lazio.
- Sicignano Giovanni, in possesso del diploma tecnico di dirigente di comunità conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania;
- Solombrino Giovanni, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1990/91, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Solombrino Giuseppe, in possesso del diploma Tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2003/04, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Umbria.
- Sorrentino Felice, in possesso del diploma tecnico industriale spec. elettronica conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B015 nella regione Campania.
- Tedesco Luca, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lombardia.
- Turto Pasquale, in possesso del diploma di operatore meccanico conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B017 nella regione Lazio.
- Veneruso Teresa Stefania, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Marche;
- Vitiello Giuseppina, in possesso del diploma di perito – chimica industriale conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B012 nella regione Emilia Romagna.

8) in ragione delle condizioni soggettive testè riportate (comprovata dalla relativa documentazione allegata) si evince chiaramente un'identità di situazioni sostanziali e processuali che accomuna tutti i ricorrenti (possesso di uno dei diplomi annoverati nell'allegato C del D.M. n. 39 del 1998) e che esclude un conflitto di interessi tra gli stessi;

9) La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende tutti quei docenti che sono muniti di competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori;

10) La figura professionale de qua è assolutamente equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale;

11) nel corso degli anni non è stato istituito alcun corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione;

12) sono state istituite per i docenti tecnico pratici soltanto le abilitazioni riservate a chi avesse maturato una consistente (ed illegittima, come meglio evidenziato in diritto) anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego.

13) Tale situazione era bene nota al Ministero resistente, in quanto, già con il concorso indetto nel 2016, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione con il parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016, aveva espressamente evidenziato che: *“la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso. Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario”*.

Inoltre, a seguito di ricorso gerarchico proposto da una compagine sindacale, il Ministero resistente aveva avviato un procedimento in autotutela, non ancora concluso, per verificare la possibilità di riconoscere la natura abilitante del titolo di studio posseduto dai docenti in questione alla luce della direttiva comunitaria 2005/36/CE, anche sulla scorta di un parere favorevole rilasciato dalla Direzione Generale del Mercato Interno e dei Servizi dell'Unione Europea.

14) che già avverso il bando di concorso del 2016 venivano presentati diversi ricorsi dai docenti ITP che chiedevano di essere ammessi, e con svariate pronunce, sia il TAR che il Consiglio di Stato, hanno ritenuto fondate tali pretese;

15) nonostante tali premesse, la specifica situazione degli Insegnanti Tecnico Pratici non veniva presa in alcuna considerazione nella stesura dei provvedimenti impugnati, che imponevano irragionevolmente il possesso dell'abilitazione pur nella consapevolezza che la platea dei candidati ne era sprovvista, con l'evidente conseguenza di comprimerne enormemente la partecipazione;

16) ancora, il bando prevede la presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente con modalità telematiche pertanto il sistema informatico preludeva l'accesso ai docenti non abilitati impedendo ai ricorrenti di inoltrare la domanda di partecipazione nelle modalità indicate all'art. 3, comma 1 del bando.

17) Tuttavia i ricorrenti hanno provveduto ad inviare al M.I.U.R. e agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda di partecipazione redatta in formato cartaceo specificando tutti i dati richiesti dal bando, provvedendo altresì ad allegare il bonifico bancario attestante il pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro 5,00 (cinque) per ogni classe di concorso o ambito verticale per i quali concorrono (come da autocertificazione agli atti).

Il bando impugnato, nelle relative parti di cui esclude i ricorrenti dalla partecipazione al concorso, appare manifestamente illegittimo, inoltre foriero di danni, gravi ed irreparabile, per i ricorrenti, pertanto se ne chiede l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A) SUI REQUISITI DI AMMISSIONE – ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL D.D.G. 01 FEBBRAIO 2018 PUBBL. SULLA G.U. IL 16/02/2018 PER:

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 297/1994 FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 110, DELLA LEGGE 107/2015; FALSA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N. 19/2016; MANCATO COORDINAMENTO CON IL REGIME DEROGATORIO PREVISTO DALL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 PER TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO POTUTO ACCEDERE AD UNA PROCEDURA DI ABILITAZIONE ORDINAMENTALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO

I ricorrenti sono tutti in possesso di un titolo di studio **idoneo** per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi della tabella C del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e **valido** per la partecipazione al concorso a cattedre ai sensi dell'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Più precisamente, l'**art. 402 del Testo Unico** in materia di Istruzione - **Requisiti generali di ammissione al concorso a cattedre** aveva stabilito che, "*fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341*", **ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:** a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, **tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore**".

Nel caso degli insegnanti tecnico pratici, invero, ai sensi della colonna 2 della Tabella C del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, il diploma di istruzione secondaria superiore era titolo *idoneo* per l'accesso all'insegnamento richiesto e valido per la partecipazione al concorso a cattedre.

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 – ossia il decreto che stabiliva le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata - è stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

Tuttavia, veniva conservata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.

L'art. 3, comma 2, del DPR n. 19/2016, inoltre, ha espressamente stabilito che *[...] Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami [...]*.

Il termine "*idoneità all'insegnamento*", riferito alle classi di concorso di cui alla Tabella C del DM del 30 gennaio 1998, deve essere inteso non solo come *idoneità del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento richiesto*, ma come, e

soprattutto, come “*abilitazione*” all’insegnamento e per l’effetto, tale titolo deve essere qualificato idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedra.

La validità del titolo di studio posseduto dai ricorrenti ai fini della partecipazione al concorso è desumibile non soltanto dalla congiunta disamina del DPR n.19 del 2016 e del D.M. n.38 del 1998, ma anche ai sensi della prima parte del citato art. 402.

L’art. 402 recita: “*fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341*”, ossia fino al termine dell’ultimo anno dei corsi ordinari di abilitazione con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria (per gli insegnanti della scuola primaria) e fino al termine dell’ultimo anno dei corsi ordinari di abilitazione con le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario – SSIS - (per gli insegnanti della scuola secondaria).

Senonché le SSIS, essendo scuole di specializzazione post Laurea, non furono mai attivate per gli insegnanti in possesso di diploma di istruzione superiore, come gli insegnanti tecnico pratici.

Proprio per questa ragione, **il concorso a cattedre bandito con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012, all’art. 2, comma 4, aveva previsto che “Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39”**, ossia i candidati **non abilitati ma in possesso di un titolo idoneo per l’accesso all’insegnamento** richiesto ai sensi del ai sensi della colonna 2 della Tabella C annessa al Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998.

La c. d. clausola di salvaguardia prevedeva un regime derogatorio al possesso dell’abilitazione all’insegnamento, che veniva giustificato dalla circostanza che i docenti ITP non avevano mai avuto la possibilità di abilitarsi.

Orbene, a distanza di sei anni dal concorso del 2012, i docenti tecnico pratici, come gli odierni ricorrenti, si trovano nella stessa identica situazione che legittimava emanazione di tale regime derogatorio.

Infatti, come è noto, l’accesso alle SSIS è stato sospeso, a partire dall’anno accademico 2008/2009 dall’art. 64, comma 4-ter, del D.L. 112/2008.

Le procedure di abilitazione ordinarie sono state riattivate soltanto nell’anno scolastico 2012/2013, con i corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) previsti dal DM 249/2010 ma non per le classi di concorso dei docenti tecnico pratici.

Occorre, inoltre, aggiungere che il Decreto Ministeriale n. 81/13 ha previsto una sessione di abilitazione non ordinaria ma speciale, aperta a tutte le classi concorsuali, ma tale procedura di abilitazione speciale (in sigla PAS) è stata riservata soltanto a chi, entro l’anno scolastico 2011/2012, aveva maturato il requisito di servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno.

Tale requisito di accesso veniva dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4751 del 14/10/2015, in quanto “*nelle premesse del decreto ministeriale impugnato (d.m. n. 58 del 2013), recante l’attivazione dei percorsi abilitanti speciali, non risultano richiamate norme di fonte primaria o comunque idonee motivazioni alla base del diverso requisito di servizio richiesto, individuato (come sintetizzato nella parte in fatto della sentenza di primo grado) nel “precedente servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno”*”.

In sintesi, è possibile affermare, senza timore di alcuna smentita, che i ricorrenti, anche dopo il concorso del 2012, non sono stati posti nelle condizioni di conseguire l’abilitazione:

- **perché il MIUR non ha previsto percorsi ordinari di abilitazione per gli insegnanti tecnico pratici;**

- e perché i percorsi speciali di abilitazioni sono stati riservati ai soli docenti in possesso di un requisito di servizio dichiarato poi illegittimo dal Consiglio di Stato.

È, dunque, evidente che - non essendo mutati i presupposti fattuali dell’assenza di una procedura di abilitazione esperibile dai ricorrenti - in occasione del concorso a cattedre oggetto della presente impugnazione il MIUR avrebbe dovuto riproporre la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2, comma 4, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012; avrebbe, cioè, dovuto consentire la partecipazione alla procedura selettiva dei docenti tecnico pratici in possesso di idoneo titolo di studio di cui alla Tabella C del d.m. 30 gennaio 1998, n. 39, ossia dell’unico titolo di studio che questi insegnanti potevano conseguire.

Alla luce di tali osservazioni, appare evidente che l’esclusione dei ricorrenti dal predetto concorso non può trovare giustificazione dall’applicazione dell’art. 1, comma 110, della Legge 107/2015 a norma del quale “[...] alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento [...]”.

Infatti tale previsione normativa doveva (e deve) necessariamente essere raccordata con un regime derogatorio finalizzato alla salvaguardia dei docenti che non hanno potuto intraprendere alcun percorso di abilitazione.

È evidente infatti, che il regime derogatorio – *ad tempus* - previsto dalla prima alinea dell’art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e già recepita dall’art. 2, comma 4, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012 può dirsi

rispettata soltanto se TUTTI i docenti che non hanno potuto conseguire l'abilitazione possono partecipare al concorso a cattedra purché in possesso del titolo di accesso all'insegnamento richiesto.

2) INAPPLICABILITA' DELLA LEGGE 107/215 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO IMPOSSIBILIA NEMO TENETUM – VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA

Le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione dei ricorrenti al concorso a cattedre, non lederebbero soltanto il principio di affidamento, ma contraddirebbe anche il fondamentale canone di civiltà giuridica secondo il quale ad *impossibilia nemo tenetur*.

Come abbiamo già precisato in premessa i ricorrenti non sono in possesso del titolo di abilitazione perché non sono mai stati istituiti percorsi ordinari di abilitazione per le loro classi di concorso.

Tale circostanza oggettiva rende illegittima l'esclusione dei ricorrenti dal concorso indetto.

Con non poche ordinanze e sentenze il Tar Roma, con motivazioni assolutamente immuni da censura, ha riconosciuto che il diploma ITP, annoverato nell'allegato C del D.M. n. 39/1998, consentisse non soltanto la partecipazione ai concorsi (in particolare il concorso indetto nel 2016 DDG n.106) ma anche l'ingresso dei docenti in II fascia dovendo tali diplomi essere qualificati come abilitanti all'insegnamento, anche in ragione del fatto che alcun percorso abilitante veniva mai attivato per tali classi di concorso.

Il principio espresso da Codesto Tribunale e dal Consiglio di Stato, ha permesso di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.1, comma 107, della legge del 13 luglio 2015, n.107, adducendo la legittimità dell'art. 3 comma 1 del Decreto 106 del 23 febbraio 2016 (nella parte in cui escludeva i docenti ITP in quanto non abilitati) purché *“antiormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo c.d. “ordinario” – ossia aperto all'accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio”* (Consiglio di Stato ordinanza n. 4410/2016 e 4411/2016; TAR Roma ordinanza n. 1600/2016 e 1732/2016).

Ancora, il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 4410/2016 tenuto conto del precedente di Sezione costituito dall'ordinanza n. 1600/2016 del 29.4.2016, considerato che *“la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindere dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (...)con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione”* ha ritenuto legittima la partecipazione al concorso dei docenti ITP non abilitati.

Ancora.

L'art. 402 del D.Lgs. 297/94 subordina la partecipazione ai concorsi per l'assunzione nella scuola, al possesso dell'abilitazione, **tale condizione per essere legittima, postula che agli interessati venga fornita la costante e piena possibilità di abilitarsi.**

Ed invero, una norma in tanto può legittimamente imporre il possesso dell'abilitazione ai fini della partecipazione ai concorsi per l'assunzione nella scuola, in quanto l'Amministrazione si sia concretamente e costantemente impegnata ad istituire ed organizzare corsi abilitanti.

Di contro, laddove l'attività dell'Amministrazione disattenda tale garanzia, la previsione del requisito dell'abilitazione non è suscettibile di legittima applicazione.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati l'illegittimità del bando oggetto di impugnazione risiede nella circostanza che i ricorrenti non hanno conseguito il titolo abilitativo in ragione di **CIRCOSTANZE OGGETTIVE AGLI STESSI NON IMPUTABILI.**

I ricorrenti, infatti, non sono mai stati nelle condizioni oggettive di svolgere un percorso abilitante in quanto non è mai stato attivato.

I percorsi abilitanti attivati fino al 2008 dall'amministrazione resistente, le così dette SSIS, venivano riservati ai soli laureati.

A partire dall'anno accademico 2008/2009 ai docenti che avessero voluto intraprendere la professione di insegnante era precluso l'accesso alle SSIS, oramai sospese e, i TFA non erano ancora stati avviati.

A colmare questo vuoto legislativo è intervenuto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, che, all'art. 15, ha dettato nuove norme di prima applicazione per l'organizzazione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

Il Tirocinio Formativo Attivo, istituito dal ministro Gelmini con D.M. n. 249/10, avrebbe dovuto costituire il percorso abilitante, **con cadenza annuale**, che andava a sostituire la vecchia SSIS divenendo, pertanto, l'unica via possibile per accedere all'insegnamento, con posti calcolati sul fabbisogno regionale per ogni classe di concorso.

Nei sei anni successivi all'emanazione del D.M. n. 249 del 2010 venivano istituiti soltanto due cicli di TFA precisamente per gli anni 2011/2012 e 2014/2015 e non per le classi di concorso dei docenti ITP.

Durante gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 non veniva organizzato alcun corso abilitante.

Il Ministero dell'Istruzione ha escluso, con il bando oggetto di impugnazione, gli odierni ricorrenti che, non hanno mai avuto la possibilità di frequentare dei corsi abilitativi ordinari (in quanto mai indetti) per cause non imputabili agli stessi.

Nell'ordinanza n. 9234 del 2017 di Codesto Tribunale si legge: *“atteso che il possesso di diploma ITP – purchè rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell'art.2 del medesimo D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all'insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto...”* ancora *“L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016. Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998”.*

Identiche considerazioni vengono condivise e conferma in numerose ordinanze e sentenze (ordinanze TAR Roma n. 2655/2016; 2154/2016, 2682/2016, 2697/2016 e 2735/2016).

Ancora in merito al valore abilitante dei diplomi annoverati nella tabella C del D.M. n. 38 del 1998 è intervenuta l'ordinanza n. 9234/2017 di codesto TAR Lazio, nella quale si legge *“L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016. Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato...”*.

Da ultimo si segnala l'ordinanza n. 1821/18 emessa da Codesto Tribunale, avente ad oggetto la richiesta di un docente ITP di partecipare al concorso oggetto della presente impugnazione, la quale recita: *“Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris; che, infatti, trattandosi di candidato in possesso di diploma per insegnamento tecnico-pratico (c.d. ITP) indicato nella Tabella C del d.m. n. 39 del 1998 (recante “Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”), poi confluito in una corrispondente classe di insegnamento prevista dal d.P.R. n. 19 del 2016 (“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), deve qui richiamarsi la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, che ha riconosciuto, in simili situazioni, l'illegittimità dell'esclusione dalla possibilità di accedere all'insegnamento (cfr. TAR Lazio, Roma, questa sez. III-bis, sent. n. 9234 del 2017, non sospesa dal Consiglio di Stato; più di recente, tra le tante, cfr. anche la sent. n. 2936 del 2018); che, in particolare, tale illegittimità – senza necessità di sollevare apposita questione di legittimità costituzionale – discende dalla necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 il quale, nella parte in cui impone solo per gli insegnanti tecnico-pratici il requisito dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31 maggio 2017, deve essere inteso (in combinato disposto con l'art. 402, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994) nel senso di consentire interinalmente e transitoriamente la partecipazione al concorso pure a coloro che ne siano sprovvisti, purché ovviamente muniti del prescritto titolo di studio, e fintanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante (e la conseguente iscrizione nelle graduatorie citate) all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato, nei sensi e nei modi già precisati in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016)”. Pertanto, appare pacifico che la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti si fondano sulla “impossibilità oggettiva” di acquisire il titolo abilitativo all'insegnamento, espressamente richiesto dall'art.1, comma 107, della legge del 13 luglio 2015, n.107 che si traduce nell'illegittimità dall'art. 3 del Bando impugnato.*

3) ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DERIVATA. – QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA, 110, L. N. 107/2015 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 35, 51 E 97, COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA“ DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL“AZIONE AMMINISTRATIVA.

Fermo restando quanto dedotto e ribadito in merito all'inapplicabilità dell'art. 1, comma 110 della Legge 107 del 2015, in via subordinata, qualora si ritenesse che tale articolo imponga incondizionatamente il possesso dell'abilitazione ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa, senza essere suscettibile di interpretazioni costituzionalmente orientate, dovrebbe allora immediatamente denunciarsene l'illegittimità costituzionale per violazione dei canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost..

L'accesso alla professione di docente costituisce l'accesso ad una forma di impiego che, per la sua particolare funzione sociale, deve essere regolata secondo principi di uguaglianza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento, assicurando la massima partecipazione dei cittadini, in condizioni di parità, alle relative procedure concorsuali (art. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost.).

Ne discende che risulta violare i canoni suesposti ritenere che i docenti possano essere discriminati ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali in ragione del possesso o meno dell'abilitazione considerato che, come in precedenza illustrato, i corsi abilitanti non sono stati organizzati con continuità e secondo modalità atte a consentire una partecipazione generalizzata (v. questione numero chiuso e prove selettive per essere ammessi al corso e all'esame finale).

Peraltro, in un contesto in cui l'accesso alla professione docente nel settore privato e pubblico (docenti di III fascia) non è subordinato alla condizione del possesso della previa abilitazione, richiedere tale condizione per consentire la partecipazione ad un pubblico concorso, in relazione al quale il candidato viene immesso in ruolo solo all'esito del superamento di dure prove selettive, appare contrario alle regole della ragionevolezza, dell'uguaglianza e della più ampia e libera partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche.

Ed infatti prevedere che l'immissione in ruolo sia subordinata al previo possesso dell'abilitazione è coerente e ragionevole nell'ipotesi in cui il docente sia assunto in ruolo proveniente dalle GAE, senza il filtro di un concorso, ma

non certo nell'ipotesi in cui l'immissione in ruolo costituisca invece l'esito del positivo superamento di un pubblico concorso.

Né può sottacersi che il principio del pubblico concorso sia stato frustrato anche per effetto di una disciplina la cui scansione temporale non è affatto ragionevole.

La L. n. 107/2015, con la quale viene statuita quale requisito di accesso ai concorsi pubblici il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, è stata pubblicata nella G.U. del 15 luglio 2015.

Il bando impugnato è stato emanato il 01 febbraio 2018.

Dal 2015 al 2018 non è stato bandito alcun percorso abilitante ordinario o straordinario.

Ciò rendeva impossibile per qualsiasi docente non abilitato conseguire l'abilitazione richiesta dalla norma di legge.

Delle due dunque l'una.

O si ritiene che, sulla base di una lettura costituzionalmente e ragionevolmente orientata, il bando avrebbe dovuto disporre una deroga al requisito dell'abilitazione (di qui la sua illegittimità per non aver operato in tal senso).

Ovvero si ritiene che la norma di legge sarebbe stata ostativa ad una siffatta deroga ed, allora, se ne deve denunciare la sua illegittimità costituzionale per irragionevolezza e discriminatorietà, oltre che per contrarietà al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

E' evidente, infatti, che è stato frustrato il legittimo affidamento maturato dai ricorrenti sulla bontà del titolo di studio posseduto a consentire la partecipazione al concorso *de quo*, stante la mancata attuazione di percorsi abilitativi.

4) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE - D.Lgs. 206/2007 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 97 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'Unione Europea, con la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, recepita nel nostro ordinamento con D. L.vo n. 206 del 2007, ha chiarito che i titoli culturali costituiscono delle qualifiche complete.

L'insegnamento, in Italia come nel resto dell'Unione Europea, è una professione che può essere svolta solo previa acquisizione del titolo di formazione, titolo che, in ragione di quanto precisato nella direttiva richiamata, i singoli docenti laureati posseggono.

Ciò appare di per sé sufficiente a legittimare la richiesta dei ricorrenti a veder riconosciute le proprie ragioni e a partecipare al concorso oggetto di impugnazione.

Infatti, nel caso di specie, i ricorrenti, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, sono inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto, difformemente da quanto statuito nella Direttiva 2005/36/CE, sono considerati dal M.I.U.R. docenti privi di abilitazione pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari e sufficienti all'insegnamento nelle graduatorie di III fascia.

I docenti sono potenzialmente assumibili, con contratti a termine, al fine di ricoprire cattedre vacanti e svolgere supplenze, adempiere ad incarichi, mansioni e sottoscrivere contratti di analoga natura rispetto a quelli dei colleghi di ruolo.

D'altronde ai docenti inseriti in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in fase di stipula dei contratti di lavoro subordinato, viene riconosciuta la formale qualifica di "insegnanti" ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.

Il C.C.N.L. di categoria, relativo al personale del comparto scuola, dispone che il mancato possesso di idoneo titolo o abilitazione professionale costituisce causa di risoluzione e, quindi, di estinzione del contratto.

L'illogicità del sistema appare muscolosa.

Da un lato, i precari di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono considerati personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente, al punto da poter essere a loro affidata la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, ma, al contempo, gli stessi docenti, vengono definiti dallo stesso Ministero "non abilitati" e pertanto esclusi da un concorso pubblico.

Tale interpretazione è chiaramente in contrasto e in disarmonia, non soltanto con la Direttiva UE 2005/36/CE ma con il precetto costituzionale di cui all'art. 97 che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

Ancora, l'art. 33 della Costituzione, statuisce che è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante, in ragione di tanto o si dichiarano abilitati tutti i precari, inseriti nella terza

fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, oppure, paradossalmente, non risulterebbero validi l'insieme dei verbali e dei registri da questi ultimi sottoscritti, con l'ulteriore conseguenza che gli esami, gli scrutini, i diplomi, conseguiti dagli studenti imbattutisi, nel loro percorso, in un docente di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sarebbero da invalidare.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self-executing, non qualificano "abilitante all'insegnamento" lo stesso titolo che Ministero dell'Istruzione ritiene essere idoneo e sufficiente per insegnare (in III fascia).

Quanto alla presunta mancanza di formazione professionale, attribuita impropriamente al personale docente precario di III fascia si rammenta all'Eccellentissimo Giudicante, come tale considerazione risulti in contraddizione con quanto statuito all'art. 63 Capo VI del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola laddove è indicato che: *"l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio"*.

Orbene, il docente iscritto nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, allorché verrà assunto con contratto a tempo determinato, sarà collocato in servizio e dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto ex art. 7 del D.L. n. 368/2001.

Dall'interpretazione letterale dei testi normativi, si deduce che il docente inserito nella III fascia, potenziale dipendente del MIUR e reclutabile per ricoprire cattedre vacanti o supplenze, non può che risultare in possesso di una completa formazione, vantando tra l'altro un vero e proprio diritto alla formazione ed elevazione professionale costituzionalmente garantito dall'art. 35.

Ritenuto pertanto che i ricorrenti sono in possesso di titolo reputato dallo stesso Legislatore idoneo allo svolgimento della professione di docente (nelle graduatorie di III fascia), gli stessi rivendicano, legittimamente, in applicazione della Direttiva 2005/36/CE, il possesso di un titolo che deve essere qualificato già abilitante, pertanto non possono essere esclusi dalla partecipazione al concorso indetto dal MIUR e oggetto di impugnazione.

Infine per mera completezza espositiva si precisa che l'attività di docente, viene impropriamente qualificata dal MIUR quale esercizio di una "libera professione", per la quale sarebbe prescritto, ai sensi dell'art. 33 comma V della Costituzione, un esame di stato abilitante.

Eppure la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 1964 ha definitivamente ribaltato tale asserzione, statuendo che non trattandosi di una professione libera per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell'abilitazione, ma basta che l'idoneità all'insegnamento sia accertata attraverso assunzione diretta all'impiego.

Ancora gli ermellini affermano *"... che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, per l'abilitazione all'esercizio professionale, si riferisce alle libere professioni è principio pacifico... il professore supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato è fuori contestazione"*.

In ragione di quanto dedotto possiamo affermare che la Corte ritiene che in nessun caso l'insegnante possa essere qualificato come libero professionista.

La ricaduta logico-giuridica di tale assunto è che se le uniche professioni per le quali è richiesta l'abilitazione sono, ai sensi dell'art. 2229 c.c., quelle che richiedono iscrizione all'albo o ordine professionale, non essendo prevista per la professione dell'insegnante alcun albo, l'abilitazione non può essere qualificata come condizione per l'insegnamento.

Pertanto, ingiustificata ed illegittima appare la discriminazione operata ai danni dei ricorrenti.

B) SULLA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 4 COMMA 3, DEL D.D.G. DEL 01 FEBBRAIO 2018 PUBBL. IN G.U. IL 16/02/2018

ILLEGITTIMITA' DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE CHE LE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è stato ideato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, i ricorrenti non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alle procedure di assunzione attraverso la funzione disponibile sul portale on line del MIUR perché il sistema telematico non consentiva di dichiarare un titolo di accesso diverso dall'abilitazione.

I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata A/R, e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi del bando oggi impugnato, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art. 51 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico congegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *"tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza"*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati. Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti.

Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, ex post, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

In merito invece al *periculum in mora*, pacifico è che la mancata tempestiva partecipazione dei ricorrenti ai concorsi recherà agli stessi un pregiudizio grave ed irreparabile.

I ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso e tale interesse è perfettamente sovrapponibile al bilanciamento dell'interesse pubblico, in quanto la tempestiva partecipazione dei ricorrenti alle fasi concorsuali non recherebbe alcun danno, patrimoniale, all'amministrazione.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi *sub iudice* e la stessa partecipazione tardiva dei ricorrenti alle procedure concorsuali costituirebbe un oggettivo danno erariale per le casse dello Stato.

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

CIÒ CHE IMPORTA È CHE SI GIUNGA AL MERITO RE ADHUC INTEGRA, IN MODO DA EVITARE IL DANNO GRAVE E IRREPARABILE DEI RICORRENTI, CONSENTENDOGLI DI PARTECIPARE ALLE PROVE CONCORSUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CON GLI ALTRI CONCORRENTI, ED A SCONGIURARE IL RISCHIO PER L'AMMINISTRAZIONE DI UNA INVALIDAZIONE TOTALE DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale" con l'onere, economicamente rilevante, di attivare nuove procedure concorsuali (suppletive) per i candidati ammessi tardivamente.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui *"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale"*.

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE - sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento dei ricorrenti negli elenchi degli ammessi a sostenere le prove del concorso a cattedre bandito con il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca n. 85 del 01 febbraio 2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

NEL MERITO

1. annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, accertando il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;
2. per l'effetto condannare il MIUR a considerare validamente prodotta la domanda dei ricorrenti di partecipazione alla procedura concorsuale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Napoli 10/04/2018

Avv. Antonio Auricchio

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che è ormai imminente lo svolgimento della prova scritta, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi.

Verrà infatti, nei prossimi giorni, pubblicato il calendario delle operazioni selettive relative alle diverse classi concorsuali bandite.

E' di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti. Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe comunque intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Avv. Antonio Auricchio

Segue procura"

b) TESTO INTEGRALE DEI MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 19/11/2018

**“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO**

Motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 5306/2018

Nell'interesse di:

ABRUZZESE ASSUNTA nata a Napoli il 09/04/1969 c.f. BBRNT69D49F8390 e res.te in Napoli alla via S.Lucia Filippini n.121; **AITA MARIADOMENICA** nata a Morano Calabro (Cs) il 16/11/1982 c.f. TAIMDM82S56F708C e res.te in Frascineto (Cs) alla via Dei Latini n. 32; **ALABISI GAIA** nata a Sciacca il 15/11/1985 c.f. LBSGAI85S55I533N e res.te in Melfi alla via A.Passannante n.1; **ALFANO BENEDETTO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 15/02/1993 c.f. LFNBDT93B15C129P e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 65; **ALIBERTI ITALO** nato a Mercato San Severino il 28/11/1995 c.f. LBRTLI95S28F138A e res.te in Siano (SA) alla via Alessandro Manzoni n.59/D P.T; **AMBROSIO ANGELO** nato ad Ottaviano (Na) il 04/01/1970 c.f.

MBRNG70A04G190F e res.te in Scafati (Sa) alla via F. Cozzolino n. 48; **AMBROSIO ANTONIO** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/03/1993 c.f. MBRNTN93C20H860C e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Purgatorio n. 139; **AMBROSIO FRANCESCO** nato a Pompei (Na) il 06/12/1986 c.f. MBRFNC86T06G813L e res.te in Terzigno (Na) alla via Covour n. 51; **AMBROSIO GENNARO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 02/10/1971 c.f. MBRGNR71R02C129W e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via San Leonardo Zabatta n. 26; **AMBROSIO LOREDANA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 25/05/1973 c.f. MBRLDN73E65H931H e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mastanielli n. 51/18; **AMMIRATI ROSA** nata a Castellammare di Stabia (Na) il 22/11/1979 c.f. MMRRSO79S62C129Z e res.te in San Paolo Belsito (Na) alla via Giuseppe Mazzini n. 6; **ANNUNZIATA ANNAMARIA**, nata a Scafati (Sa) il 18/09/1981 c.f. NNNNMR81P58I483Y e res.te in Palma Campania alla via Otto Maggio n. 3; **ANNUNZIATA ANTONIO** nato a Terzigno (Na) il 21/01/1977 c.f. NNNNTN77A21L142K e res.te in Vignola (Mo) alla via Via per Spilamberto n. 554; **ARIANNA STEFANO** nato a Sarno (Sa) il 27/01/1991 c.f. RNNSFN91A27I438K e res.te in Nola (Na) alla via Marche n. 70; **BARRA SABATO** nato a Napoli il 04/05/1973 c.f. BRRSBT73E04F839S e res.te in Brusciiano (Na) alla via Giuseppe Ungaretti n. 19; **BIONDI ALESSANDRA** nata a Ottaviano (Na) il 29/04/1977 c.f. BNDLSN77D69G190A e res.te in Terzigno (Na) alla via IV Novembre n. 44; **BORRIELLO FLAVIA** nata a Torre Del Greco (Na) il 01/02/1991 c.f. BRRFLV91B41L259T e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Avellino n. 10/B; **BORTONE MAURO** nato a Napoli il 08/02/1971 c.f. BRTMRA71B08F839G e res.te in Lucca – Sant’Anna alla via Castruccio Buonamici n. 293; **BRUNELLI DAVIDE** nato a Mantova (Mn) il 13/11/1976 c.f. BRNDVD76S13E897P e res.te in San Giorgio di Mantova (Mn) alla via Caselle n. 1/A; **CALIENDO ANTONIO** nato a Casamarciano (NA) il 28/09/1973 c.f. CLNNTN73P28B922T e res.te in Palma Campania (NA) alla via Traversa Corso nuovo n.98/B ; **CAPASSO ALESSANDRO** nato ad Aversa il 13/09/1994 c.f. CPSLSN94P13A512T e res.te in Crispano alla via Fosso del Lupo n.10; **CAPRIO ANNA** nata a Napoli il 03/10/1965 c.f. CPRNNA65R43F839S e res.te a Napoli alla Piazza Vincenzo Aprea n.11 sc. A; **CARILLO CLAUDIA** nata a Scafati il 08/03/1986 c.f. CRLCLD86C48I483Q e res.te in Terzigno alla via Avini n.130; **CARILLO LUCIA** nata a Scafati il 23/09/1983 cf.CRLLCU83P63I483C e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349; **CARILLO LUISA** nata a San Gennaro Vesuviano il 06/08/1984 c.f. CRLLSU84M46H860G e res.te in Palma Campania alla via Turiello n. 24 P. 1, **CARILLO SAVERIO** nato a Scafati il.16/01/1988 c.f. CRLSVR88A16I483R e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349; **CATAPANO ANNA LAURA** nata a Pollena Trocchia (Na) il 23/11/1992 c.f. CTPNLR92S63G795Y e res.te in Saviano (Na) alla via San Felice n. 59; **CATAPANO SPERANZA** nata a Napoli il 26/02/1974 c.f. CTPSRN74B66F839A e res.te in Avellino alla via Corso Europa n. 184; **CAVALLO BERNADETTE** nata a Salerno il 14/02/1986 c.f. CVLBND86B54H703U e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Pedaline n. 22; **CHIACCHIO CARMEN** nata a Maddaloni il 17/10/1994 c.f. CHCCMN94R57E791F e res.te in Frattaminore alla via Col.Pil. P. le Barbatto n.11; **CICCARELLI NICOLA MARIA** nato a Atri il 27/06/1975 c.f. CCCNLM85H27A488H e res.te in Silvi alla via Statale Sud n. 113; **COLACRAI STEFANIA** nata a Castelpagano (BN) il 27/04/1973 c.f. CLCSFN73D67C245J e res.te in Castelpagano alla Piazza Garibaldi n.5; **CONZA ANTONIETTA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 26/12/1986 c.f. CNZNNT86T66H931C e res.te in Poggiomarino (Na) alla via San Francesco n. 10; **CONZA LUCIA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 19/02/1976 c.f. CNZLCU76B59H931B e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al Piazza Casilli; **CONZA LUIGI** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 07/12/1977 c.f. CNZLGU77T07H931R e res.te in Scafati (SA) al via Giuseppe Mazzini n. 37; **CORRETTO GIULIO** nato a Napoli il 29/12/1995 c.f. CRRGLI95T29F839D e res.te in Sant’Anastasia (Na) al viale Luca Giordano n. 21; **COZZOLINO ALBERTO** nato ad Anzio (Rm) il 19/08/198 c.f. CZZLRT91M19A323N e res.te in Pozzuoli (Na) alla via Santa Maria Oliveto n. 2; **CUNZI FLORA** nata a Napoli il 24/10/1969 c.f. CNZFLR69R64F839G e res.te in Viterbo (VT) alla via L. Fantappiè n.12; **D’ALESIO UGO** nato ad Aversa (Ce) il 07/06/1974 c.f. DLSGUO74H07A512K e res.te in Villa Di Briano (Ce) alla via Majorana n. 2; **D’ANGELO GIANLUCA** nato a Vallo della Lucania (Sa) il 11/05/1987 c.f. DNGGLC87E11L628A e res.te in Ascea (Sa) alla via Delle Bruca n.16; **D’AURIA SALVATORE** nato a Scafati (Sa) il 18/07/1993 c.f. DRASVT93L18I483W e res.te in Pompei (Na) alla via Sant’Abbondio n. 62; **D’AVINO GIUSEPPINA** nata a San Gennaro Vesuviano il 30/09/1986 c.f. DVNGPP86P70H860L e res.te in San Gennaro Vesuviano alla via Musiello n.65; **DE GREGORIO GENNARO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 21/03/1996 c.f.DGRGNR96C21C129T e res.te in Castellammare di Stabia (Na) alla via Giuseppe Cosenza n. 12; **DE LORENZO LUIGI** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 13/07/1978 c.f. DLRLGU78L13C129E e res.te a San Giorgio a Cremano (Na) alla via Salvatore Rosa p. 56; **DE LUGGO ANNA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 11/07/1969 c.f. DLGNNA69L51H931A e res.te in San Giuseppe Ves.mo (NA) al via Ciferi Iudici n. 27; **DE ROSA FERNANDO** nato a Scafati (SA) il 21/05/1988 c.f. DRSFNN88E21I483O e res.te in Pompei (NA) alla via Parroco Federico n.25; **DE ROSA VINCENZO** nato a Napoli il 03/07/1979 c.f. DRSVCN79L03F839E e res.te in Cercola al Viale Delle

Magnolie n.2; **DI GIOVANNI GENNARO** nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 21/04/1992 c.f. DGVGNR92D21H892I e res.te in Sant' Anastasia (Na) alla via Emilio Merone n. 19; **DI LEVA GAETANA** nata a Torre Annunziata (Na) il 05/09/1987 c.f. DLVGTN87P45L245K e res.te in Torre Annunziata (NA) al via M. Tuttavilla n. 3; **DI PALMA GIUSEPPINA** nata a Scafati (SA) il 30/08/1989 c.f. DPLGPP89M70I483G e res.te in Muggiò (MB) alla via Italia n.82; **DI SARNO ANGELO** nato a Napoli il 26/07/1974 c.f. DSRNGL74L26F839G e res.te in Nusco (Av) al via Contrada Fiorentino n. 48; **DONNARUMMA SEBASTIANO** nato a Sant' Antonio Abate (Na) il 20/01/1976 c.f. DNNSST76A20I300C e res.te in Sant' Antonio Abate (Na) alla via Leopardi n. 44; **ERRA GIOVANNI** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 25/11/1975 c.f. RREGNN75S25F912Y e res.te in San Cipriano Picentino (Sa) alla via Cav. Antonio Amato n. 31; **ESPOSITO RAFFAELLA** nata a Marigliano (Na) il 27/11/1980 c.f. SPSRFL80S67E955V e res.te in Torino alla via Ludovico Bellardi n. 111; **ESPOSITO ROBERTA** nata a San Gennaro Vesuviano il 24/05/1994 c.f. SPSRRT94E64H860J e res.te in Nola alla via Salerno n.12; **ESPOSITO ROMINA** nata a Castellamare di Stabia (Na) il 07/06/1974 c.f. SPSRMN74H47C129P e res.te in Pompei (Na) alla via I Traversa Aldo Moro n. 40; **FALCONE GIUSEPPE** nato a Napoli il 14/07/1977 c.f. FLCGPP77L14F839J e res.te in Napoli alla via Antonio Mancini n. 30; **FERRAIOLI COSIMO** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/03/1986 c.f. FRRCSM86C15F912K e res.te in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla via B. Croce n. 9; **FERRANTE ALESSIO** nato a Scafati (Sa) il 09/07/1995 c.f. FRRLSS95L09I483G e res.te in Marzano di Nola (Na) alla via Roma n. 23; **FERRANTE MAFALDA** nata ad Avellino il 07/05/1992 c.f. FRRMLD92E47A509O e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 119; **FERRARI GIAMBATTISTA** nato a Castrovillari (Cs) il 27/02/1979 c.f. FRRGMB79B27C349M e res.te in Frascineto (Cs) alla via Dei Latini n. 32; **FINALDI MONICA** nata a Torre Del Greco (NA) il 24/08/1982 c.f. FNLMNC82M64L259E e res.te in Poggiomarino (NA) alla via Passanti Flocco n.22; **FURINO CAROLINA AFRODITE** nata a Napoli il 06/02/1978 c.f. FRNCLN78B46F839F e res.te in Nola (Na) alla via Vittorio Veneto n. 74; **GIACCIO FRANCESCO** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 02/07/1967 c.f. GCCFNC67L02H931H e res.te in Acerra (Na) alla via Arturo Toscanini n. 39; **GIORDANO GIUSEPPINA** nata a Massa di Somma (Na) il 26/08/1991 c.f. GRDGPP91M66M289O e res.te in Massa Di Somma (Na) alla via Conte Piromallo n. 31; **GIUGLIANO SALVATORE** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 16/04/1989 c.f. GGLSVT89D16H860A e res.te in San Gennaro Ves.mo (NA) al via Nuova Saviano n. 156; **GIULIANATI GIUSEPPE BIAGIO** nato a Sarno (Sa) il 12/11/1995 c.f. GLNGPP95S12I438X e res.te in Ottaviano (Na) alla via Giuseppe Di Prisco n. 324; **GORRASI GABRIELE** nato ad Agropoli (Sa) il 11/03/1987 c.f. GRRGRL87C11A091D e res.te in Roccadaspiede (Sa) alla via Serraventola n. 8; **GRIMALDI FEDERICA** nata a Scafati il 17/09/1994 c.f. GRMFRC94P57I483R e res.te in Sant' Egidio Del Monte Albino al Viale degli Aranci n.91; **GRIMALDI FRANCESCO** nato a Pagani (Sa) il 16/11/1975 c.f. GRMFNC75S16G230M e res.te in Mercato San Severino (Sa) alla via Fraino Fraz. Costa n. 2; **IMPARATO VINCENZO** nato a Napoli il 05/11/1972 c.f. MPRVCN72S05F8P9C e res.te a Tivoli (RM) alla via Strada Collenocello n.14; **IMPROTA RAFFAELLA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 03/07/1987 c.f. MPRRFL87L43H931Y e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mattiulli n. 215; **INCARNATO ROSSELLA** nata a Torre Del Greco (Na) il 13/04/1987 c.f. NCRRLS87D53L259B e res.te in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Cesare Battisti n. 10; **LA MARCA RAFFAELE** nato ad Ottaviano (Na) il 22/02/1996 c.f. LMRRFL96B22G190L e res.te in Ottaviano (Na) alla via Cazzelli n. 5; **LAMBERTI LUIGI** nato a Napoli il 03/03/1975 c.f. LMBLGU75C03F839O e res.te in Teverola alla via San Lorenzo II traversa .lot. B1; **LEANO TERESA** nata a Napoli il 05/12/1987 c.f. LNETRS87T45F839U e res.te in Napoli alla via Purgatorio n. 13/B; **LEO SALVATORE** nato a Castelnuovo Ne Monti (Re) il 08/10/1986 c.f. LEOSVT86R08C219R e res.te in Siano (Sa) alla via Zambrano n. 26/F; **LIGUORI ANGELO** nato a Scafati (Sa) il 21/09/1995 c.f. LGRNGL95P21I483Q e res.te in San Gennaro Ves.no (NA) al via Tenente Biagio Cozzolino n. 154; **LIGUORO VINCENZO** nato a Torre Del Greco (Na) il 22/06/1993 c.f. LGRVCN93H22L259R e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Gaetano De Bottis n. 65; **MANNA NICOLA** nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 08/03/1975 c.f. MNNNCL75C08I073T e res.te in Poggiomarino (NA) alla via Marone Publio Virgilio n.24 int.1, P. 1; **MARANTA MARIANNA** nata a Napoli il 21/06/1980 c.f. MRNMNN80H61F839I e res.te in Sant' Anastasia (NA) alla via Emilio Merone n.19, Sc C. int. 11; **MARTINO GREGORIO** nato a Napoli il 08/02/1995 c.f. MRTGGR95B08F839Y e res.te in Grumo Nevano (Na) alla via Massimo D'Azeglio n. 10; **MASCIA GIOVANNA** nata a Sarno (Sa) il 18/02/1981 c.f. MSCGNN81B58I438H e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 126; **MENNITI GIANPAOLO** nato a Torre del Greco il 25/07/1992 c.f. MNNGPL92L25L259Z e res.te in Torre del Greco alla via Nuova Trecase n.92; **MIRABELLA MARIA MADDALENA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 29/08/1995 c.f. MRBMMD95M69H931O e res.te in Striano (Na) alla Piazza D'Anna n. 45; **MIRANDA ANTONIO** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 06/02/1994 c.f. MRNNTN94B06H931K e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15; **MIRANDA DONATO** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 10/01/1990 c.f. MRNDNT90A10H931W e res.te in

San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15; **MOLLICA GIOVANNI** nato ad Avellino il 13/05/1976 c.f. MLLGNN76E13A509Q e res.te in Taurano (Av) alla via Vignali n. 16; **NAPOLITANO MARIO** nato a Pollena Trocchia (Na) il 09/10/1990 c.f. NPLMRA90R09G795Y e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18; **NAPOLITANO ROSALBA** nata a Pollena Trocchia (Na) il 16/04/1992 c.f. NPLRLB92D56G795A e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18; **NOTARO EMANUELE** nato a Napoli il 25/03/1994 c.f. NTRMNL94C25F839B e res.te in Somma Ves.na (Na) alla via Macedonia n. 6; **NUNZIATA ADRIANA** nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 31/07/1991 c.f. NNZDRN91L71H860Q e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n. 15; **NUNZIATA ANNA GIUSJ** nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 29/11/1980 c.f. NNZNGS80S69H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n. 15; **NUNZIATA ANNA RITA** nata a Ottaviano il 27/02/1980 c.f. NNZNRT80B67G190Y e res.te in Ottaviano alla via Fiorilli n.31; **NUNZIATA MARIANNA** nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. NNZMNN83L60H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Vitonto n. 36; **NUNZIATA REGA GIUSEPPE** nato a Sarno (Sa) il 04/02/1990 c.f. NNZGPP90B04I438T e res.te in Palma Campania (Na) alla via Vecchia Sarno n. 204; **OLIVIA LUANA** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/09/1983 c.f. LVOLNU83P55F912G e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Alfaterna n. 84; **PACIFICO LORENZO** nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFLNZ87D15H703W e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude; **PACIFICO NICOLA** nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFNCL87D15H703V e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude; **PAGANO CARMINE** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 03/05/1969 c.f. PGNCMN69E03F912E e res.te in Nocera Inferiore (Sa) alla via 1 Traversa Via Napoli n. 6; **PAGANO NICOLA** nato a Sarno (Sa) il 03/04/1979 c.f. PGNNCL79D03I438H e res.te in Striano alla via Poggiomarino n. 37; **PANNULLO GRAZIA ISABELLA CINZIA** nata a Nocera Inferiore (SA) il 30/08/1978 c.f. PNNGZS78M70F912K e res.te in Nocera Superiore alla via Pizzone n.76; **PAPA SALVATORE** nato a Succivo (Ce) il 02/09/1963 c.f. PPASVT63P02I993H e res.te in Succivo (Ce) al Corso Umberto I n. 102; **PARISI BRUNO** nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27/03/1965 c.f. PRSBRN65C27H931Z e res.te in Carbonara di Nola (NA) alla via Corso Vittorio Emanuele n.28/B Int. 2; **PARISI DOMENICO** nato a Sarno (SA) il 18/09/1988 c.f. PRSDNC88P18I438Q e res.te a Pomigliano D'Arco (NA) alla via San Maurizio n.76; **PARISI MARIANNA**, nata a San Gennaro Ven.no (Na) il 28/01/1993 c.f. PRSMNN93A68H860E e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Ammaturo II tratto n. 57; **PISACANE ANTONIO** nato a Ottaviano (NA) il 29/08/1964 c.f. PSCNTN64M29G190M e res.te in Terzigno (NA) alla via San Matteo n.2; **PIZZI ANTONIO** nato a San Marco in Lamis il 19/09/1994 c.f. PZZNTN94P19H985I e res.te in Margherita di Savoia alla via San Francesco d'Assisi n.11; **RAGOSTA ANNA** nata a Napoli il 04/06/1975 c.f. RGSNNA75H44F839D e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al viale Frassino n. 2; **RANIERI PASQUALE** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 12/01/1983 c.f. RNRPQL83A12F912S e res.te in Terzigno (Na) alla via Carlo Alberto n. 53; **RICCARDI ANTONIO** nato a Pompei (Na) il 14/01/1972 c.f. RCCNTN72A14G813O e res.te in Torre Annunziata (NA) al via Sannini n. 86; **ROMANO EMILIO** nato a Scafati (Sa) il 28/02/1982 c.f. RMNMLE82B28I483E e res.te in Angri (Sa) alla via Dei Goti n. 62; **SALVATI ANNA** nata a Sarno il 14/05/1986 c.f. SLVNNA86E54I483X e res.te in Nola alla via Marche n.194; **SAMBUCO DOMENICO** nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 04/08/1973 c.f. SMBDNC73M04H931X e res.te a San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Pace n.30; **SAPORITO VERONICA** nata a Scafati (Sa) il 20/04/1993 c.f. SPRVNC93D60I483S e res.te in Poggiomarino (Na) alla via XXIV Maggio n. 425; **SCARPATO ANTONIO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 08/04/1983 c.f. SCRNTN83D08C129F e res.te in Castellammare di Stabia (Na) in Vico II Santa Caterina n. 16; **SIANO PIETRO** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 15/11/1987 c.f. SNIPT87S15H860T e res.te in Roma alla via Via di Passo Lombardo n. 310; **SICIGNANO GIOVANNI** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 18/02/1988 c.f. SCGGNN88C18C129P e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 176; **SOLOMBRINO GIOVANNI** nato a Napoli il 04/02/1973 c.f. SLMGNN73B04F839B e res.te in Viterbo (VT) alla via Francesco Baracca n. 74; **SOLOMBRINO GIUSEPPE** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. SLMGPP83L20H931V e res.te in Orvieto (Tr) alla via Po n. 2; **SORRENTINO FELICE** nato a Pompei (NA) il 13/04/84 c.f. SRRFLC84D13G813P e res.te in Poggiomarino (NA) alla via G. Iervolino n. 172; **TEDESCO LUCA** nato a Cava Dei Tirreni (Sa) il 16/04/1988 c.f. TDSLUC88D16C361A e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Casa Vecchie n. 174; **TUORTO PASQUALE** nato a Taurano il 26/07/1975 c.f. TRTPQL75L26LO61I e res.te in Taurano alla via Casa Maffettone n.3; **VENERUSO TERESA STEFANIA** nata a Pompei (Na) il 05/02/1986 c.f. VNRTSS86B45G813Z e res.te in San Benedetto del Tronto (Ap) alla via Conquiste n. 56/A; **VITIELLO GIUSEPPINA** nata a Pompei (NA) il 21/11/1988 c.f. VTLGPP88S61G813F e res.te in Medicina (BO) alla via Bruno Baroncini n.48/A;

tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Auricchio c.f. RCCNTN56D25H860Z, con domicilio eletto in via in Roma alla Via Angelo Emo n°106, presso lo studio dell'avv. Ciro Castaldo c.f. CSTCRI73R08G1800 in virtù della procura ad litem in calce al presente atto;

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 1176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC antonio.auricchio@pecavvocatinola.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a – Roma – domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;

E NEI CONFRONTI DI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80039860632 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Ponte Della Maddalena n. 55 – Napoli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Pola n. 11 – Milano

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO C.F. 97248840585 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 – Roma –

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO C.F.80015150271 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Riva de Biasio S.Croce, 1299 - Sestiere Santa Croce

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA C.F. 80062970373 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA C.F. 80022410486 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Mannelli 113 Firenze

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA C.F. 94094990549 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Viale C. Manuali Perugia

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE C.F. 92024670702 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 25, 86100 Campobasso CB

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE C.F. 97613140017 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Corso Vittorio Emanuele 70 – Torino

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA C.F. 96013630767 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 - Potenza

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA MARCHE C.F. 80007610423 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona

Tutti domiciliati ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;

- RESISTENTI -

NONCHE'

LUONGO CLAUDIO nato il 26/10/1979 a Capua (Ce) c.f. LNGCLD79R26B715U res.te in Recale (Ce) via Turati 33 bis;

CARLUCCIO DONATO nato il 20/03/1972 a Poggiardo (Le) c.f. CRLDNT72C20G751T res.te in Miggiano (Le) alla via Provinciale 133;

FUSCO DAVIDE nato il 31/07/1981 a Bari c.f. FSCDVD81L31A662B res.te in Vicenza alla via Contra Porta Padova 74;

SCALIA GIUSEPPE nato il 18/05/1982 in Ribera (Ag) c.f. SCLGPP82E18H269B res.te in Montano Lucino (Co) alla via M. Buonarroti 11;

CELIENTO GIACOMO nato il 22/09/1971 A Caserta (Ce) c.f. CLNGCM71P22B963S res.te in Racconigi (Cuneo) alla via Senatore Imberti 7;

PETRULLI PASQUALE nato il 23/03/1979 a Melito di Porto Salvo (RC) c.f. PTRPQL79C27F112T res.te in Tevernerio (Como) alla via Antonio Sant'Elia 26/46;

CORSI BIANCA MARIA nato il 02/04/1984 ad Avezzano (AQ) c.f. CRSBCM84D42A5150 res.te in Oggiona con Santo Stefano (Va) via Bonera 10;

E ANCORA

Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami per le seguenti classe di concorso B012 per l’Emilia Romagna, B015 per la Lombardia, B014 per la Campania, B016 per la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, B017 per la Campania, la Lombardia e il Lazio, B018 per la Campania e la Lombardia, B019 per la Campania, la Lombardia e il Veneto, B020 per la Campania, la Basilicata, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B021 per il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B023 per l’Emilia Romagna, che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata”, del ricorso promosso dai ricorrenti, contro il MIUR e gli Uffici Scolastici Regione richiamati

- CONTROINTERESSATI -

PER L’ANNULLAMENTO

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche - per la regione Emilia Romagna e pubblicata il 24/08/2018 nonché del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3326 del 24/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami classe di concorso B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - per la regione Campania e pubblicata il 28/09/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania n. 22979 del 28/09/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche - per la regione Lombardia e pubblicata il 26/07/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 2934 del 26/07/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche - per la regione Lombardia pubblicata il 28/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3464 del 28/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche - per la regione Piemonte pubblicata il 24/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3298 del 24/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche - per la regione Veneto pubblicata il 24/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3299 del 24/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche - per la regione Lombardia pubblicata il 06/08/2018, nonché del

decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3114 del 06/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche - per la regione Campania pubblicata il 29/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 19586 del 29/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche - per la regione Lazio pubblicata il 14/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Toscana del 14/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B018 – Laboratori di scienze e tecnologie tessili dell'abbigliamento e della moda - per la regione Campania pubblicata il 29/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 19582 del 29/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B019 – Laboratori di scienze di ricettività alberghiera - per la regione Lombardia pubblicata il 02/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3095 del 02/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria successivamente rettificata con decreto n. 3200 del 22/08/2018;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B019 – Laboratori di scienze di ricettività alberghiera - per la regione Veneto pubblicata il 03/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3105 del 03/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria successivamente rettificata con decreto n. 3203 del 22/08/2018;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B020 – Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina - per la regione Campania e la Basilicata pubblicata il 28/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 19373 del 28/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B020 Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina - per le regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte pubblicata il 13/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per il Veneto n. 747 del 13/08/2018 che ha approvato le suddette graduatorie;

- delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B021 - Laboratori di servizi enogastronomici settore sala e vendita - per le regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte pubblicata il 13/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per il Veneto n. 748 del 13/08/2018 che ha approvato le suddette graduatorie;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio sanitari - per la regione Emilia Romagna pubblicata il 27/07/2018, nonché del

decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 2993 del 13/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Quali motivi aggiunti ai provvedimenti e atti già oggetto di impugnazione con il ricorso RG 5306/18 pendente innanzi a codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Con ricorso depositato in data 02/05/2018 i ricorrenti impugnavano il D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami - con il quale il Ministero aveva indetto un “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” escludendo dalla partecipazione dello stesso i ricorrenti in quanto non abilitati.

2) I ricorrenti sono tutti i docenti in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla classe di concorso per cui intendono concorrere ma non sono in possesso della richiesta abilitazione all'insegnamento.

3) In particolare i ricorrenti sono docenti I.T.P. in possesso dei diplomi indicati nell'allegato C del D.M. n. 39 del 1998, che consentivano la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia e per le quali classi di concorso non venivano mai banditi percorsi abilitanti speciali ovvero tirocini formativi attivi come meglio indicato nel ricorso introduttivo.

4) i ricorrenti chiedevano di poter partecipare al concorso oggetto di impugnazioni, in differenti classi di concorso, in quanto posseggono uno dei diplomi annoverati nella tabella C del D.M. n. 38 del 1998;

5) in pendenza del ricorso avverso il bando di concorso, gli Uffici Scolastici Regionali di competenza provvedevano a indire le prove concorsuali e all'esito delle stesse a pubblicare le graduatorie di merito;

6) la scrivente difesa al fine di notificare il presente ricorso per motivi aggiunti ai soggetti contro interessati, formalizzava richiesta di accesso agli atti per conoscere i dati anagrafici (non presenti nelle graduatorie pubblicate) e le residenze dei docenti inseriti nelle graduatorie impugate;

7) tale richiesta non veniva riscontrata dagli uffici scolastici interessati pertanto, al fine di regolarizzare il contraddittorio nel presente giudizio, data l'impossibilità oggettiva di reperire i dati di tutti i soggetti controinteressati, si chiede sin d'ora, e come verrà meglio articolato di qui a breve, di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami;

Tanto premesso, nel ribadire la fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno del ricorso principale recante RG n. 5306/18, avente ad oggetto l'illegittimità del D.D.G. impugnato con il quale veniva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente nella parte in cui escludeva dalla partecipazione allo stesso i ricorrenti in quanto non abilitati, con il presente ricorso si impugna e si chiede l'annullamento delle graduatorie di merito, elencate in premessa e pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali nonché i relativi decreti di pubblicazione, atti chiaramente consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione, per le stesse ragioni di diritto e, al fine di provare la fondatezza del ricorso e l'illegittimità del D.D.G. impugnato, si offrono le seguenti osservazioni in

DIRITTO

Fermo restando i motivi già dedotti nel ricorso principale, ai quali integralmente ci si riporta, alla luce della recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 5134/2018 appare doveroso compiere alcune brevi osservazioni;

IN MERITO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL COMMA 2 LETTERA B) E DEL COMMA 3 DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 59

Il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria*”, ha inteso innovare il sistema di assunzione degli insegnanti nella scuola, prevedendo che si possa essere assunti superando un concorso per titoli ed esami, bandito tendenzialmente ogni due anni.

A tale concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1, sono ammessi, per quanto riguarda appunto la scuola secondaria, i candidati in possesso congiunto di “*laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso*” (lettera a) e di “*24 crediti formativi universitari o accademici ...*” detti CFU/CFA, “*acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche*” dei quali, “*almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche*”.

Per quanto invece riguarda gli insegnanti tecnico pratici – ITP (come gli odierni ricorrenti), ai sensi dell’art. 5 comma 2 al concorso ordinario sono ammessi i candidati in possesso congiunto di “*laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso*” e di 24 CFU/CFA.

In entrambi i casi, superato il concorso, si verrà ammessi ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto “*percorso FIT*”, superato il quale si verrà assunti a tempo indeterminato.

Secondo il comma 3 dello stesso articolo, tale procedura “*è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b)*”, di cui si è detto; è poi riservata anche agli “*insegnanti tecnico-pratici ... purché ... iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto*”, ovvero al 31 maggio 2017.

Tali disposizioni legislative di accesso al concorso pubblico appaiono assolutamente contraria ai principi costituzionali.

L’art. 97 comma 4 della Costituzione prevede che “*Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata più volte chiamata ad interpretare e definire i requisiti del “*pubblico concorso*” affermano, a salvaguardia dell’art. 97 comma 4, che l’accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura caratterizzata da tre requisiti di massima.

In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti.

Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo al comparto scuola, il Consiglio ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 precisa che “*una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio*”.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall’esterno.

Sempre la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni “*rigorose e limitate*” – subordinate alla sussistenza di due requisiti.

In primo luogo, le ragioni sottese ad una legittima limitazione all’accesso al concorso devono rispondere ad una “*specificità necessità funzionale*” dell’amministrazione, ovvero a “*peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico*”, (sentenza 293/2009).

Ancora, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall’amministrazione (sentenza 195/2010), e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all’esterno dell’amministrazione e quindi, giustificano la circostanza che tale ricerca si rivolga solo a chi già ne è dipendente e si trova in una data posizione (sentenza 293/2009).

Nel bando di concorso oggetto di impugnazione i parametri appena delineati appaiono non rispettati.

La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all’evidenza un’eccezione alla regola del pubblico concorso - perché è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti che sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, tanto in base alla disciplina previgente, quanto in base a quella che lo stesso d. lgs. 59/2017 vorrebbe introdurre a regime- e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

Nel sistema attuale, infatti, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un’abilitazione all’insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero dall’essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari, ovvero dall’aver o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall’aver potuto usufruire di un PAS, legato quest’ultimo ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all’aver o no prestato servizio come docente precario.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5135/18 del 03/09/2018 dichiarava: “*rilevante e non manifestamente infondata ai sensi e sotto i profili di cui in motivazione la questione di legittimità*

costituzionale del comma 2 lettera b) e del comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l'accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso".

Nell'ipotesi analizzata dal Consiglio di Stato, il ricorrente appellante era in possesso di un titolo di studio, il dottorato di ricerca, che riteneva pertinente e rilevante ai fini dell'accesso all'insegnamento.

Il Consiglio di Stato, rilevata non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dei requisiti di accesso al concorso, afferma espressamente che, se le norme in questione venisse dichiarate incostituzionale, si creerebbe un vuoto normativo che potrebbe essere colmato applicando le norme ordinarie sull'accesso ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria, anteriori all'entrata in vigore del d. lgs. 59/2017.

Come già precisato nel ricorso introduttivo, l'abilitazione all'insegnamento, come titolo distinto ed ulteriore per accedere al relativo concorso, è stata creata per effetto dall'art. 4 comma 2 della l. 19 novembre 1990 n.341, là dove in precedenza al concorso stesso si poteva partecipare con la semplice laurea.

La norma dell'art. 4 comma 2 l. 341/1990, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale.

Tale sistema ebbe però vita relativamente breve, perché l'art. 64, comma 4-ter del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sospese le procedure per l'accesso alle SSIS, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione.

Le abolite SSIS furono sostituite solo nel 2007 dall'istituto del tirocinio formativo attivo – TFA e concretamente attivato solo con il successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249.

Anche questo istituto veniva però abolito nel 2017, ed è stato sostituito appunto dal percorso FIT, previsto dal d. lgs. 59/2017 in esame.

Le procedure di abilitazione SSIS e TFA erano, nella terminologia adoperata dall'ordinanza 1836/2016 e dalla sentenza 3544/2018, le procedure ordinarie, ovvero quelle aperte a chiunque fosse munito del prescritto titolo di studio, ovvero di una laurea, senza che fosse richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha però precisato il senso limitato della qualificazione di tali procedure come "ordinarie", osservando che, al contrario di quanto la denominazione potrebbe far pensare, non è scontato che esse siano state effettivamente disponibili alla generalità dei laureati che intendessero accedervi.

Ha infatti osservato il Consiglio, che per un periodo non breve, quello compreso fra la soppressione delle SSIS e l'istituzione dei TFA, procedure abilitanti non ne esistevano.

In secondo luogo, ha pure osservato che **la possibilità di abilitarsi per una data materia, ovvero per la relativa classe di concorso, non dipendeva dalla disponibilità di un generico corso SSIS o TFA, ma da due specifiche circostanze, che non si potevano dar per scontate, ovvero, in linea di diritto, che nell'ambito di uno di questi corsi fosse stata attivata la specializzazione per la materia di interesse, e in linea di fatto che per l'iscrizione fossero disponibili posti per tutti gli aspiranti.**

Infatti non è di poca rilevanza la circostanza che la partecipazione alle procedure di abilitazione "ordinarie" era subordinata al superamento di una prova preselettiva, all'obbligo di frequenza e al pagamento di ingenti somme di denaro per l'iscrizione.

La giurisprudenza del Collegio ha pertanto ritenuto illegittimo l'accesso al pubblico concorso riservato genericamente ai soli docenti abilitati in quanto tale limitazione sarebbe risultata contraria anzitutto all'art. 97 comma 3 della Costituzione (per cui le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso) in quanto avrebbe configurato il concorso per l'accesso all'insegnamento, come un concorso riservato, aperto solo a determinati candidati, selezionati oltretutto in base a circostanze casuali (la partecipazione al TFA o il possesso del diploma SSIS).

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha proposto un'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale considerava applicabile alla fattispecie la norma transitoria a suo tempo dettata per la transizione dal sistema precedente alla l. 341/1990, in cui come s'è detto l'accesso al concorso era aperto ai semplici laureati o aventi un titolo di studio abilitante all'insegnamento (come i docenti ITP).

La più volte richiamata norma di riferimento è l'art. 402 del d. lgs. 297/1994, per cui *“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”*.

La norma, secondo giurisprudenza consolidata, esprime il principio per cui allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell'abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato.

In tali termini, la partecipazione al concorso veniva ad essere consentita anche ai semplici laureati, i quali da un lato dovevano ritenersi muniti del titolo di studio prescritto, ovvero del diploma di laurea un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro non avevano avuto, salva prova contraria da dare nel singolo caso, la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario”.

Considerando applicabile la normativa così ricostruita, pertanto, nel caso di dichiarazione di incostituzionalità delle limitazioni all'accesso previste dall'art. 17 comma 3 d. lgs. 59/2017, il Consiglio di Stato con l'ordinanza richiamata in premessa conclude che *“al concorso straordinario previsto dal comma 2 lettera b) dovrebbe anch'esso ritenersi aperto, in linea di principio, ai semplici laureati”*.

Se a tali conclusioni giunge il Consiglio di Stato in merito alla partecipazione dei docenti in possesso della sola laurea e non muniti di abilitazione all'insegnamento, sulla base della stessa ratio giuridica e legislativa, che appare assolutamente immune da censure, devono essere ricompresi nel soggetti legittimati a partecipare all'impugnato concorso anche i docenti in possesso del solo diploma ITP che non hanno mai avuto la possibilità di abilitarsi, in quanto venivano esclusi sia dalle SSIS (riservate ai soli laureati), sia dai TFA (per le cui classi di concorso non venivano mai indetti).

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare il bando già oggetto di impugnazione con il ricorso principale per le ulteriori ragioni addette nel presente ricorso, nonchè le graduatorie di merito oggetto della presente impugnazione nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, accertando il diritto degli stessi di partecipare al concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Napoli, 20/10/2018

Avv. Antonio Auricchio

ISTANZA AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 41, 4° COMMA, C.P.A. E 150 C.P.C.

Ai fini dell'instaurazione del presente giudizio il ricorso veniva notificato “ad almeno un controinteressato”. Essendo centinaia i docenti inseriti nelle graduatorie di merito oggetto della presente impugnazione ci si rimetta al Collegio, affinché valutata la necessità, al fine di permettere la corretta instaurazione del giudizio, autorizzi la notifica del presente ricorso a tutti i controinteressati ovvero a tutti i candidati al concorso inseriti nelle graduatorie di merito oggetto di impugnazione.

La notifica del ricorso nei confronti di tutti gli attuali controinteressati, appare irrealizzabile, non solo per l'immenso numero dei destinatari che renderebbe a dir poco faticosa e dispendiosa la notifica con modalità ordinarie, ma soprattutto in ragione dall'impossibilità di risalire alle residenze degli stessi con i solo nome e cognome, in quanto nelle graduatorie di merito oggetto di impugnazione non venivano indicati i dati anagrafici degli stessi.

Ad onor del vero, veniva inoltrata, dalla scrivente difesa a tutti gli USR di competenza, richiesta di accesso agli atti per conoscere la residenza dei docenti inseriti in graduatoria o quanto meno i dati anagrafici degli stessi, ma tali istanze, debitamente protocollate (come da allegati), rimanevano inevase.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti, e già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

Il T.A.R. Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. e dall'art. 41 c.p.a., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del Ministero conto cui si ricorre.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato nell'interesse dei ricorrenti

CHIEDE

All'Ecc.mo T.A.R. adito, valutata l'opportunità e la necessità, di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 41, 4° comma c.p.a. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami e pertanto voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati identificati come:

“Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami per le seguenti classe di concorso B012 per l'Emilia Romagna, B015 per la Lombardia, B014 per la Campania, B016 per la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, B017 per la Campania, la Lombardia e il Lazio, B018 per la Campania e la Lombardia, B019 per la Campania, la Lombardia e il Veneto, B020 per la Campania, la Basilicata, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B021 per il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B023 per l'Emilia Romagna, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata”,

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. e sulla diversa piattaforma che riterrà confacente alle esigenze richiamate.

Napoli, 20/10/2018

Avv. Antonio Auricchio

c) TESTO INTEGRALE DEI MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 28/01/2019

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 5306/2018

Con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

Nell'interesse di:

ABRUZZESE ASSUNTA nata a Napoli il 09/04/1969 c.f. BBRNT69D49F8390 e res.te in Napoli alla via S.Lucia Filippini n.121; **AITA MARIADOMENICA** nata a Morano Calabro (Cs) il 16/11/1982 c.f. TAIMDM82S56F708C e res.te in Frasinetto (Cs) alla via Dei Latini n. 32; **ALABISI GAIA** nata a Sciacca il 15/11/1985 c.f. LBSGAI85S55I533N e res.te in Melfi alla via A.Passannante n.1; **ALFANO BENEDETTO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 15/02/1993 c.f. LFNBDT93B15C129P e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 65; **ALIBERTI ITALO** nato a Mercato San Severino il 28/11/1995 c.f. LBRTLI95S28F138A e res.te in Siano (SA) alla via Alessandro Manzoni n.59/D P.T; **AMBROSIO ANGELO** nato ad Ottaviano (Na) il 04/01/1970 c.f. MBRNGL70A04G190F e res.te in Scafati (Sa) alla via F. Cozzolino n. 48; **AMBROSIO ANTONIO** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/03/1993 c.f. MBRNTN93C20H860C e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Purgatorio n. 139; **AMBROSIO FRANCESCO** nato a Pompei (Na) il 06/12/1986 c.f. MBRFNC86T06G813L e res.te in Terzigno (Na) alla via Covour n. 51; **AMBROSIO GENNARO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 02/10/1971 c.f. MBRGNR71R02C129W e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via San Leonardo Zabatta n. 26; **AMBROSIO LOREDANA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 25/05/1973 c.f. MBRLDN73E65H931H e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mastanielli n. 51/18; **AMMIRATI ROSA** nata a Castellammare di Stabia (Na) il

22/11/1979 c.f. MMRRSO79S62C129Z e res.te in San Paolo Belsito (Na) alla via Giuseppe Mazzini n. 6; **ANNUNZIATA ANNAMARIA**, nata a Scafati (Sa) il 18/09/1981 c.f. NNNNMR81P58I483Y e res.te in Palma Campania alla via Otto Maggio n. 3; **ANNUNZIATA ANTONIO** nato a Terzigno (Na) il 21/01/1977 c.f. NNNNTN77A21L142K e res.te in Vignola (Mo) alla via Via per Spilamberto n. 554; **ARIANNA STEFANO** nato a Sarno (Sa) il 27/01/1991 c.f. RNNSFN91A27I438K e res.te in Nola (Na) alla via Marche n. 70; **BARRA SABATO** nato a Napoli il 04/05/1973 c.f. BRRSBT73E04F839S e res.te in Brusciano (Na) alla via Giuseppe Ungaretti n. 19; **BIONDI ALESSANDRA** nata a Ottaviano (Na) il 29/04/1977 c.f. BNDLSN77D69G190A e res.te in Terzigno (Na) alla via IV Novembre n. 44; **BORRIELLO FLAVIA** nata a Torre Del Greco (Na) il 01/02/1991 c.f. BRRFLU91B41L259T e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Avellino n. 10/B; **BORTONE MAURO** nato a Napoli il 08/02/1971 c.f. BRTMRA71B08F839G e res.te in Lucca – Sant’Anna alla via Castruccio Buonamici n. 293; **BRUNELLI DAVIDE** nato a Mantova (Mn) il 13/11/1976 c.f. BRNDVD76S13E897P e res.te in San Giorgio di Mantova (Mn) alla via Caselle n. 1/A; **CALIENDO ANTONIO** nato a Casamarciano (NA) il 28/09/1973 c.f. CLNNTN73P28B922T e res.te in Palma Campania (NA) alla via Traversa Corso nuovo n.98/B; **CAPASSO ALESSANDRO** nato ad Aversa il 13/09/1994 c.f. CPSLSN94P13A512T e res.te in Crispano alla via Fosso del Lupo n.10; **CAPRIO ANNA** nata a Napoli il 03/10/1965 c.f. CPRNNA65R43F839S e res.te a Napoli alla Piazza Vincenzo Aprea n.11 sc. A; **CARILLO CLAUDIA** nata a Scafati il 08/03/1986 c.f. CRLCLD86C48I483Q e res.te in Terzigno alla via Avini n.130; **CARILLO LUCIA** nata a Scafati il 23/09/1983 cf.CRLLCU83P63I483C e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349; **CARILLO LUISA** nata a San Gennaro Vesuviano il 06/08/1984 c.f. CRLLSU84M46H860G e res.te in Palma Campania alla via Turiello n. 24 P. 1; **CARILLO SAVERIO** nato a Scafati il.16/01/1988 c.f. CRLSVR88A16I483R e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349; **CATAPANO ANNA LAURA** nata a Pollena Trocchia (Na) il 23/11/1992 c.f. CTPNLR92S63G795Y e res.te in Saviano (Na) alla via San Felice n. 59; **CATAPANO SPERANZA** nata a Napoli il 26/02/1974 c.f. CTPSRN74B66F839A e res.te in Avellino alla via Corso Europa n. 184; **CAVALLO BERNADETTE** nata a Salerno il 14/02/1986 c.f. CVLBND86B54H703U e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Pedaline n. 22; **CHIACCIO CARMEN** nata a Maddaloni il 17/10/1994 c.f. CHCCMN94R57E791F e res.te in Frattaminore alla via Col.Pil. P. le Barbatto n.11; **CICCARELLI NICOLA MARIA** nato a Atri il 27/06/1975 c.f. CCCNLM85H27A488H e res.te in Silvi alla via Statale Sud n. 113; **COLACRAI STEFANIA** nata a Castelpagano (BN) il 27/04/1973 c.f. CLCSFN73D67C245J e res.te in Castelpagano alla Piazza Garibaldi n.5; **CONZA ANTONIETTA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 26/12/1986 c.f. CNZNNT86T66H931C e res.te in Poggiomarino (Na) alla via San Francesco n. 10; **CONZA LUCIA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 19/02/1976 c.f. CNZLCU76B59H931B e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al Piazza Casilli; **CONZA LUIGI** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 07/12/1977 c.f. CNZLGU77T07H931R e res.te in Scafati (SA) al via Giuseppe Mazzini n. 37; **CORRETTO GIULIO** nato a Napoli il 29/12/1995 c.f. CRRGLI95T29F839D e res.te in Sant’Anastasia (Na) al viale Luca Giordano n. 21; **COZZOLINO ALBERTO** nato ad Anzio (Rm) il 19/08/198 c.f. CZZLRT91M19A323N e res.te in Pozzuoli (Na) alla via Santa Maria Oliveto n. 2; **CUNZI FLORA** nata a Napoli il 24/10/1969 c.f. CNZFRL69R64F839G e res.te in Viterbo (VT) alla via L. Fantappiè n.12; **D’ALESSIO UGO** nato ad Aversa (Ce) il 07/06/1974 c.f. DLSGUO74H07A512K e res.te in Villa Di Briano (Ce) alla via Majorana n. 2; **D’ANGELO GIANLUCA** nato a Vallo della Lucania (Sa) il 11/05/1987 c.f. DNGGLC87E11L628A e res.te in Ascea (Sa) alla via Delle Bruca n.16; **D’AURIA SALVATORE** nato a Scafati (Sa) il 18/07/1993 c.f. DRASVT93L18I438W e res.te in Pompei (Na) alla via Sant’Abbondio n. 62; **D’AVINO GIUSEPPINA** nata a San Gennaro Vesuviano il 30/09/1986 c.f. DVNGPP86P70H860L e res.te in San Gennaro Vesuviano alla via Musiello n.65; **DE GREGORIO GENNARO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 21/03/1996 c.f.DGRGNR96C21C129T e res.te in Castellammare di Stabia (Na) alla via Giuseppe Cosenza n. 12; **DE LORENZO LUIGI** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 13/07/1978 c.f. DLRLGU78L13C129E e res.te a San Giorgio a Cremano (Na) alla via Salvatore Rosa p. 56; **DE LUGGO ANNA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 11/07/1969 c.f. DLGNNA69L51H931A e res.te in San Giuseppe Ves.mo (NA) al via Ciferi Iudici n. 27; **DE ROSA FERNANDO** nato a Scafati (SA) il 21/05/1988 c.f. DRSFNN88E21I483O e res.te in Pompei (NA) alla via Parroco Federico n.25; **DE ROSA VINCENZO** nato a Napoli il 03/07/1979 c.f. DRVCN79L03F839E e res.te in Cercola al Viale Delle Magnolie n.2; **DI GIOVANNI GENNARO** nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 21/04/1992 c.f. DGVGNR92D21H892I e res.te in Sant’Anastasia (Na) alla via Emilio Merone n. 19; **DI LEVA GAETANA** nata a Torre Annunziata (Na) il 05/09/1987 c.f. DLVGTN87P45L245K e res.te in Torre Annunziata (NA) al via M. Tuttavilla n. 3; **DI PALMA GIUSEPPINA** nata a Scafati (SA) il 30/08/1989 c.f. DPLGPP89M70I483G e res.te in Muggiò (MB) alla via Italia n.82; **DI SARNO ANGELO** nato a Napoli il 26/07/1974 c.f. DSRNGL74L26F839G e res.te in Nusco (Av) al via Contrada Fiorentino n. 48; **DONNARUMMA SEBASTIANO** nato a Sant’Antonio Abate (Na) il 20/01/1976 c.f. DNNSST76A20I300C e res.te in Sant’Antonio Abate (Na) alla via Leopardi n. 44; **ERRA**

GIOVANNI nato a Nocera Inferiore (Sa) il 25/11/1975 c.f. RREGNN75S25F912Y e res.te in San Cipriano Picentino (Sa) alla via Cav. Antonio Amato n. 31; **ESPOSITO RAFFAELLA** nata a Marigliano (Na) il 27/11/1980 c.f. SPSRFL80S67E955V e res.te in Torino alla via Ludovico Bellardi n. 111; **ESPOSITO ROBERTA** nata a San Gennaro Vesuviano il 24/05/1994 c.f. SPSRRT94E64H860J e res.te in Nola alla via Salerno n.12; **ESPOSITO ROMINA** nata a Castellamare di Stabia (Na) il 07/06/1974 c.f. SPSRMN74H47C129P e res.te in Pompei (Na) alla via I Traversa Aldo Moro n. 40; **FALCONE GIUSEPPE** nato a Napoli il 14/07/1977 c.f. FLCGPP77L14F839J e res.te in Napoli alla via Antonio Mancini n. 30; **FERRAIOLI COSIMO** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/03/1986 c.f. FRRCSM86C15F912K e res.te in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla via B. Croce n. 9; **FERRANTE ALESSIO** nato a Scafati (Sa) il 09/07/1995 c.f. FRRLLSS95L09I483G e res.te in Marzano di Nola (Na) alla via Roma n. 23; **FERRANTE MAFALDA** nata ad Avellino il 07/05/1992 c.f. FRRMLD92E47A509O e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 119; **FERRARI GIANBATTISTA** nato a Castrovillari (Cs) il 27/02/1979 c.f. FRRGMB79B27C349M e res.te in Frascineto (Cs) alla via Dei Latini n. 32; **FINALDI MONICA** nata a Torre Del Greco (NA) il 24/08/1982 c.f. FNLMNC82M64L259E e res.te in Poggiomarino (NA) alla via Passanti Flocco n.22; **FURINO CALORINA AFRODITE** nata a Napoli il 06/02/1978 c.f. FRNCLN78B46F839F e res.te in Nola (Na) alla via Vittorio Veneto n. 74; **GIACCIO FRANCESCO** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 02/07/1967 c.f. GCCFNC67L02H931H e res.te in Acerra (Na) alla via Arturo Toscanini n. 39; **GIORDANO GIUSEPPINA** nata a Massa di Somma (Na) il 26/08/1991 c.f. GRDGPP91M66M289O e res.te in Massa Di Somma (Na) alla via Conte Piromallo n. 31; **GIUGLIANO SALVATORE** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 16/04/1989 c.f. GGLSVT89D16H860A e res.te in San Gennaro Ves.mo (NA) al via Nuova Saviano n. 156; **GIULIANATI GIUSEPPE BIAGIO** nato a Sarno (Sa) il 12/11/1995 c.f. GLNGPP95S12I438X e res.te in Ottaviano (Na) alla via Giuseppe Di Prisco n. 324; **GORRASI GABRIELE** nato ad Agropoli (Sa) il 11/03/1987 c.f. GRRGRL87C11A091D e res.te in Roccadaspiede (Sa) alla via Serraventola n. 8; **GRIMALDI FEDERICA** nata a Scafati il 17/09/1994 c.f. GRMFRC94P57I483R e res.te in Sant'Egidio Del Monte Albino al Viale degli Aranci n.91; **GRIMALDI FRANCESCO** nato a Pagani (Sa) il 16/11/1975 c.f. GRMFNC75S16G230M e res.te in Mercato San Severino (Sa) alla via Fraino Fraz. Costa n. 2; **IMPARATO VINCENZO** nato a Napoli il 05/11/1972 c.f. MPRCCN72S05F8P9C e res.te a Tivoli (RM) alla via Strada Collenocello n.14; **IMPROTA RAFFAELLA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 03/07/1987 c.f. MPRRFL87L43H931Y e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mattiulli n. 215; **INCARNATO ROSSELLA** nata a Torre Del Greco (Na) il 13/04/1987 c.f. NCRSL87D53L259B e res.te in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Cesare Battisti n. 10; **LA MARCA RAFFAELE** nato ad Ottaviano (Na) il 22/02/1996 c.f. LMRRFL96B22G190L e res.te in Ottaviano (Na) alla via Cazzelli n. 5; **LAMBERTI LUIGI** nato a Napoli il 03/03/1975 c.f. LMBLGR75C03F839O e res.te in Teverola alla via San Lorenzo II traversa ,lot. B1; **LEANO TERESA** nata a Napoli il 05/12/1987 c.f. LNETRS87T45F839U e res.te in Napoli alla via Purgatorio n. 13/B; **LEO SALVATORE** nato a Castelnuovo Ne Monti (Re) il 08/10/1986 c.f. LEOSVT86R08C219R e res.te in Siano (Sa) alla via Zambrano n. 26/F; **LIGUORI ANGELO** nato a Scafati (Sa) il 21/09/1995 c.f. LGRNGL95P21I483Q e res.te in San Gennaro Ves.no (NA) al via Tenente Biagio Cozzolino n. 154; **LIGUORO VINCENZO** nato a Torre Del Greco (Na) il 22/06/1993 c.f. LGRVCN93H22L259R e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Gaetano De Bottis n. 65; **MANNA NICOLA** nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 08/03/1975 c.f. MNNNCL75C08I073T e res.te in Poggiomarino (NA) alla via Marone Publio Virgilio n.24 int.1, P. 1; **MARANTA MARIANNA** nata a Napoli il 21/06/1980 c.f. MRNMNN80H61F839I e res.te in Sant'Anastasia (NA) alla via Emilio Merone n.19, Sc C. int. 11; **MARTINO GREGORIO** nato a Napoli il 08/02/1995 c.f. MRTGGR95B08F839Y e res.te in Grumo Nevano (Na) alla via Massimo D'Azeglio n. 10; **MASCIA GIOVANNA** nata a Sarno (Sa) il 18/02/1981 c.f. MSNGNN81B58I438H e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 126; **MENNITI GIANPAOLO** nato a Torre del Greco il 25/07/1992 c.f. MNNGPL92L25L259Z e res.te in Torre del Greco alla via Nuova Trecase n.92; **MIRABELLA MARIA MADDALENA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 29/08/1995 c.f. MRBMMD95M69H931O e res.te in Striano (Na) alla Piazza D'Anna n. 45; **MIRANDA ANTONIO** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 06/02/1994 c.f. NRNNTN94B06H931K e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15; **MIRANDA DONATO** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 10/01/1990 c.f. MRNDNT90A10H931W e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15; **MOLLICA GIOVANNI** nato ad Avellino il 13/05/1976 c.f. MLLGNN76E13A509Q e res.te in Taurano (Av) alla via Vignali n. 16; **NAPOLITANO MARIO** nato a Pollena Trocchia (Na) il 09/10/1990 c.f. NPLMRA90R09G795Y e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18; **NAPOLITANO ROSALBA** nata a Pollena Trocchia (Na) il 16/04/1992 c.f. NPLRLB92D56G795A e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18; **NOTARO EMANUELE** nato a Napoli il 25/03/1994 c.f. NTRMNL94C25F839B e res.te in Somma Ves.na (Na) alla via Macedonia n. 6; **NUNZIATA ADRIANA** nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 31/07/1991 c.f. NNZDRN91L71H860Q e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n.

15; **NUNZIATA ANNA GIUSJ** nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 29/11/1980 c.f. NNZNGS80S69H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n. 15; **NUNZIATA ANNA RITA** nata a Ottaviano il 27/02/1980 c.f. NNZNRT80B67G190Y e res.te in Ottaviano alla via Fiorilli n.31; **NUNZIATA MARIANNA** nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. NNZMNN83L60H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Vitonto n. 36; **NUNZIATA REGA GIUSEPPE** nato a Sarno (Sa) il 04/02/1990 c.f. NNZGPP90B04I438T e res.te in Palma Campania (Na) alla via Vecchia Sarno n. 204; **OLIVIA LUANA** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/09/1983 c.f. LVOLNV83P55F912G e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Alfaterna n. 84; **PACIFICO LORENZO** nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFLNZ87D15H703W e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude; **PACIFICO NICOLA** nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFNCL87D15H703V e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude; **PAGANO CARMINE** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 03/05/1969 c.f. PGNCMN69E03F912E e res.te in Nocera Inferiore (Sa) alla via 1 Traversa Via Napoli n. 6; **PAGANO NICOLA** nato a Sarno (Sa) il 03/04/1979 c.f. PGNNCL79D03I438H e res.te in Striano alla via Poggiomarino n. 37; **PANNULLO GRAZIA ISABELLA CINZIA** nata a Nocera Inferiore (SA) il 30/08/1978 c.f. PNNGZS78M70F912K e res.te in Nocera Superiore alla via Pizzone n.76; **PAPA SALVATORE** nato a Succivo (Ce) il 02/09/1963 c.f. PPASVT63P02I993H e res.te in Succivo (Ce) al Corso Umberto I n. 102; **PARISI BRUNO** nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27/03/1965 c.f. PRSBRN65C27H931Z e res.te in Carbonara di Nola (NA) alla via Corso Vittorio Emanuele n.28/B Int. 2; **PARISI DOMENICO** nato a Sarno (SA) il 18/09/1988 c.f. PRSDNC88P18I438Q e res.te a Pomigliano D'Arco (NA) alla via San Maurizio n.76; **PARISI MARIANNA**, nata a San Gennaro Ven.no (Na) il 28/01/1993 c.f. PRSMNN93A68H860E e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Ammaturo II tratto n. 57; **PISACANE ANTONIO** nato a Ottaviano (NA) il 29/08/1964 c.f. PSCNTN64M29G190M e res.te in Terzigno (NA) alla via San Matteo n.2; **PIZZI ANTONIO** nato a San Marco in Lamis il 19/09/1994 c.f. PZZNTN94P19H985I e res.te in Margherita di Savoia alla via San Francesco d'Assisi n.11; **RAGOSTA ANNA** nata a Napoli il 04/06/1975 c.f. RGSNNA75H44F839D e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al viale Frassino n. 2; **RANIERI PASQUALE** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 12/01/1983 c.f. RNRPQL83A12F912S e res.te in Terzigno (Na) alla via Carlo Alberto n. 53; **RICCARDI ANTONIO** nato a Pompei (Na) il 14/01/1972 c.f. RCCNTN72A14G813O e res.te in Torre Annunziata (NA) al via Sannini n. 86; **ROMANO EMILIO** nato a Scafati (Sa) il 28/02/1982 c.f. RMNMLE82B28I483E e res.te in Angri (Sa) alla via Dei Goti n. 62; **SALVATI ANNA** nata a Sarno il 14/05/1986 c.f. SLVNNA86E54I483X e res.te in Nola alla via Marche n.194; **SAMBUCO DOMENICO** nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 04/08/1973 c.f. SMBDNC73M04H931X e res.te a San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Pace n.30; **SAPORITO VERONICA** nata a Scafati (Sa) il 20/04/1993 c.f. SPRVNC93D60I483S e res.te in Poggiomarino (Na) alla via XXIV Maggio n. 425; **SCARPATO ANTONIO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 08/04/1983 c.f. SCRNTN83D08C129F e res.te in Castellammare di Stabia (Na) in Vico II Santa Caterina n. 16; **SIANO PIETRO** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 15/11/1987 c.f. SNIPT87S15H860T e res.te in Roma alla via Via di Passo Lombardo n. 310; **SICIGNANO GIOVANNI** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 18/02/1988 c.f. SCGGNN88C18C129P e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 176; **SOLOMBRINO GIOVANNI** nato a Napoli il 04/02/1973 c.f. SLMGNN73B04F839B e res.te in Viterbo (VT) alla via Francesco Baracca n. 74; **SOLOMBRINO GIUSEPPE** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. SLMGPP83L20H931V e res.te in Orvieto (Tr) alla via Po n. 2; **SORRENTINO FELICE** nato a Pompei (NA) il 13/04/84 c.f. SRRFLC84D13G813P e res.te in Poggiomarino (NA) alla via G. Iervolino n. 172; **TEDESCO LUCA** nato a Cava Dei Tirreni (Sa) il 16/04/1988 c.f. TDSLUC88D16C361A e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Casa Vecchie n. 174; **TUORNO PASQUALE** nato a Taurano il 26/07/1975 c.f. TRTPQL75L26LO61I e res.te in Taurano alla via Casa Maffettone n.3; **VENERUSO TERESA STEFANIA** nata a Pompei (Na) il 05/02/1986 c.f. VNRTSS86B45G813Z e res.te in San Benedetto del Tronto (Ap) alla via Conquiste n. 56/A; **VITIELLO GIUSEPPINA** nata a Pompei (NA) il 21/11/1988 c.f. VTLGPP88S61G813F e res.te in Medicina (BO) alla via Bruno Baroncini n.48/A tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Auricchio c.f. RCCNTN56D25H860Z, con domicilio eletto in via in Roma alla Via Angelo Emo n°106, presso lo studio dell'avv. Ciro Castaldo c.f. CSTCRI73R08G180O in virtù della procura ad litem in calce al presente atto;

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 1176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC antonio.auricchio@pecavvocatinola.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a - Roma -

rappresentato dall'Avvocato dello Stato, Giovanni Greco, e domiciliato presso l'**Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80039860632 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Ponte Della Maddalena n. 55 – Napoli
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Pola n. 11 – Milano
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO C.F. 97248840585 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 – Roma –
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO C.F.80015150271 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Riva de Biasio S.Croce, 1299 - Sestiere Santa Croce
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA C.F. 80062970373 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA C.F. 80022410486 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Mannelli 113 Firenze
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA C.F. 94094990549 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Viale C. Manuali Perugia
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE C.F. 92024670702 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 25, 86100 Campobasso CB
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE C.F. 97613140017 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Corso Vittorio Emanuele 70 – Torino
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA C.F. 96013630767 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 - Potenza
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA MARCHE C.F. 80007610423 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona
Tutti domiciliati ex lege presso l'**Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;

- **RESISTENTI** -

NONCHE'

SESSA GIOVANNI nato il 01/03/1986 (Sa) e res.te in via Madonna di Fatima n. 32 – Pagani (Sa)

ESPOSITO GIUSEPPE nato il 23/03/1968 a Torre Annunziata (Na) e res.te in Boscotrecase (Na) via Promiscua 152

- **CONTROINTERESSATI** -

PER L'ANNULLAMENTO

Con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie – per la regione Lombardia pubblicata il 26/11/2018;
- decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia n. 43644 del 26/11/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria B011 per la Lombardia;
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - per la regione Veneto, Lombardia e Piemonte pubblicate il 14/12/2018 nonché decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per il Veneto n. 3162 del 14/12/2018 che ha approvato le suddette graduatorie;
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche per la regione Campania pubblicata il 18/12/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Puglia del 18/12/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso

B019 – Laboratori di servizi di ricettività alberghiera – per la regione Campania pubblicata il 23/11/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania n. 28133 del 23/11/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B021 – Laboratori di servizi enogastronomici – settore sala e vendita per la regione Campania e Molise pubblicata il 31/10/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania n. 26374 del 31/10/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B023 – Laboratori per i servizi socio-sanitari per la regione Campania pubblicata il 12/12/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Puglia del 12/12/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Quali motivi aggiunti ai provvedimenti e atti già oggetto di impugnazione con il ricorso RG 5306/18 pendente innanzi a codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Con ricorso depositato in data 02/05/2018 i ricorrenti impugnavano il D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami - con il quale il Ministero aveva indetto un “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” escludendo dalla partecipazione dello stesso i ricorrenti in quanto non abilitati.

2) I ricorrenti sono tutti i docenti in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di concorso per cui intendono concorrere ma non sono in possesso della richiesta abilitazione all’insegnamento.

3) In particolare i ricorrenti sono docenti I.T.P. in possesso dei diplomi indicati nell’allegato C del D.M. n. 39 del 1998, che consentivano la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia e per le quali classi di concorso non venivano mai banditi percorsi abilitanti speciali ovvero tirocini formativi attivi come meglio indicato nel ricorso introduttivo.

4) che parte dei ricorrenti chiedevano di poter partecipare al concorso oggetto di impugnazioni, per le classi di concorso B011 per la Lombardia, B014 per il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, B016 e B019 per la Campania, B021 per la Campania ed il Molise e B023 per la Campania in quanto posseggono uno dei diplomi annoverati nella tabella C del D.M. n. 38 del 1998;

5) con ricorso per motivi aggiunti già depositato in data 19/11/2018, venivano impugnati dai ricorrenti le graduatorie B012 per l’Emilia Romagna, B015 per la Lombardia, B014 per la Campania, B016 per la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, B017 per la Campania, la Lombardia e il Lazio, B018 per la Campania e la Lombardia, B019 per la Campania, la Lombardia e il Veneto, B020 per la Campania, la Basilicata, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B021 per il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B023 per l’Emilia Romagna;

6) che successivamente venivano pubblicate dagli Uffici Scolastici competenti le graduatorie di merito per le classi di concorso d’interesse dei ricorrenti e pertanto sussiste la necessità di impugnare le stesse;

Tanto premesso, nel ribadire la fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno del ricorso principale recante RG n. 5306/18, avente ad oggetto l’illegittimità del D.D.G. impugnato con il quale veniva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente nella parte in cui escludeva dalla partecipazione allo stesso i ricorrenti in quanto non abilitati, nonché delle ragioni dedotte nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19/11/2018 con il presente ricorso si impugna e si chiede l’annullamento delle ulteriori graduatorie di merito, elencate in premessa e pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali nonché i relativi decreti di pubblicazione, atti chiaramente consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione, per le stesse ragioni di diritto e, al fine di provare la fondatezza del ricorso e l’illegittimità del D.D.G. impugnato, si riportano le pedissequamente le osservazioni già formulate con il precedente ricorso per motivi aggiunti avverso le graduatorie di merito già pubblicate

DIRITTO

Fermo restando i motivi già dedotti nel ricorso principale, ai quali integralmente ci si riporta, alla luce della recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 5134/2018 appare doveroso compiere alcune brevi osservazioni;

IN MERITO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL COMMA 2 LETTERA B) E DEL COMMA 3 DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 59

Il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”*, ha inteso innovare il sistema di assunzione degli insegnanti nella scuola, prevedendo che si possa essere assunti superando un concorso per titoli ed esami, bandito tendenzialmente ogni due anni.

A tale concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1, sono ammessi, per quanto riguarda appunto la scuola secondaria, i candidati in possesso congiunto di *“laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”* (lettera a) e di *“24 crediti formativi universitari o accademici ...”* detti CFU/CFA, *“acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche”* dei quali, *“almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”*.

Per quanto invece riguarda gli insegnanti tecnico pratici – ITP (come gli odierni ricorrenti), ai sensi dell'art. 5 comma 2 al concorso ordinario sono ammessi i candidati in possesso congiunto di *“laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”* e di 24 CFU/CFA.

In entrambi i casi, superato il concorso, si verrà ammessi ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto *“percorso FIT”*, superato il quale si verrà assunti a tempo indeterminato.

Secondo il comma 3 dello stesso articolo, tale procedura *“è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b)”*, di cui si è detto; è poi riservata anche agli *“insegnanti tecnico-pratici ... purché ... iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto”*, ovvero al 31 maggio 2017.

Tali disposizioni legislative di accesso al concorso pubblico appaiono assolutamente contraria ai principi costituzionali.

L'art. 97 comma 4 della Costituzione prevede che *“Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata più volte chiamata ad interpretare e definire i requisiti del *“pubblico concorso”* affermano, a salvaguardia dell'art. 97 comma 4, che l'accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura caratterizzata da tre requisiti di massima.

In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo al comparto scuola, il Consiglio ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 precisa che *“una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio”*.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Sempre la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni *“rigorose e limitate”* – subordinate alla sussistenza di due requisiti.

In primo luogo, le ragioni sottese ad una legittima limitazione all'accesso al concorso devono rispondere ad una *“specifica necessità funzionale”* dell'amministrazione, ovvero a *“peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”*, (sentenza 293/2009).

Ancora, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione (sentenza 195/2010), e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione e quindi, giustificano la circostanza che tale ricerca si rivolga solo a chi già ne è dipendente e si trova in una data posizione (sentenza 293/2009).

Nel bando di concorso oggetto di impugnazione i parametri appena delineati appaiono non rispettati.

La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso - perché è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti che sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, tanto in base alla disciplina previgente, quanto in base a quella che lo stesso d. lgs. 59/2017 vorrebbe introdurre a regime- e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

Nel sistema attuale, infatti, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un'abilitazione all'insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero dall'essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari, ovvero dall'aver o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall'aver potuto usufruire di un PAS, legato quest'ultimo ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all'aver o no prestato servizio come docente precario.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5135/18 del 03/09/2018 dichiarava: *“rilevante e non manifestamente infondata ai sensi e sotto i profili di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale del comma 2 lettera b) e del comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l'accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso”.*

Nell'ipotesi analizzata dal Consiglio di Stato, il ricorrente appellante era in possesso di un titolo di studio, il dottorato di ricerca, che riteneva pertinente e rilevante ai fini dell'accesso all'insegnamento.

Il Consiglio di Stato, rilevata non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dei requisiti di accesso al concorso, afferma espressamente che, se le norme in questione venisse dichiarate incostituzionale, si creerebbe un vuoto normativo che potrebbe essere colmato applicando le norme ordinarie sull'accesso ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria, anteriori all'entrata in vigore del d. lgs. 59/2017.

Come già precisato nel ricorso introduttivo, l'abilitazione all'insegnamento, come titolo distinto ed ulteriore per accedere al relativo concorso, è stata creata per effetto dall'art. 4 comma 2 della l. 19 novembre 1990 n.341, là dove in precedenza al concorso stesso si poteva partecipare con la semplice laurea.

La norma dell'art. 4 comma 2 l. 341/1990, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale.

Tale sistema ebbe però vita relativamente breve, perché l'art. 64, comma 4-ter del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sospese le procedure per l'accesso alle SSIS, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione.

Le abolite SSIS furono sostituite solo nel 2007 dall'istituto del tirocinio formativo attivo – TFA e concretamente attivato solo con il successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249.

Anche questo istituto veniva però abolito nel 2017, ed è stato sostituito appunto dal percorso FIT, previsto dal d. lgs. 59/2017 in esame.

Le procedure di abilitazione SSIS e TFA erano, nella terminologia adoperata dall'ordinanza 1836/2016 e dalla sentenza 3544/2018, le procedure ordinarie, ovvero quelle aperte a chiunque fosse munito del prescritto titolo di studio, ovvero di una laurea, senza che fosse richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha però precisato il senso limitato della qualificazione di tali procedure come “ordinarie”, osservando che, al contrario di quanto la denominazione potrebbe far pensare, non è scontato che esse siano state effettivamente disponibili alla generalità dei laureati che intendessero accedervi.

Ha infatti osservato il Consiglio, che per un periodo non breve, quello compreso fra la soppressione delle SSIS e l'istituzione dei TFA, procedure abilitanti non ne esistevano.

In secondo luogo, ha pure osservato che **la possibilità di abilitarsi per una data materia, ovvero per la relativa classe di concorso, non dipendeva dalla disponibilità di un generico corso SSIS o TFA, ma da due specifiche circostanze, che non si potevano dar per scontate, ovvero, in linea di diritto, che nell'ambito di uno di questi corsi**

fosse stata attivata la specializzazione per la materia di interesse, e in linea di fatto che per l'iscrizione fossero disponibili posti per tutti gli aspiranti.

Infatti non è di poca rilevanza la circostanza che la partecipazione alle procedure di abilitazione "ordinarie" era subordinata al superamento di una prova preselettiva, all'obbligo di frequenza e al pagamento di ingenti somme di denaro per l'iscrizione.

La giurisprudenza del Collegio ha pertanto ritenuto illegittimo l'accesso al pubblico concorso riservato genericamente ai soli docenti abilitati in quanto tale limitazione sarebbe risultata contraria anzitutto all'art. 97 comma 3 della Costituzione (per cui le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso) in quanto avrebbe configurato il concorso per l'accesso all'insegnamento, come un concorso riservato, aperto solo a determinati candidati, selezionati oltretutto in base a circostanze casuali (la partecipazione al TFA o il possesso del diploma SSIS).

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha proposto un'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale considerava applicabile alla fattispecie la norma transitoria a suo tempo dettata per la transizione dal sistema precedente alla l. 341/1990, in cui come s'è detto l'accesso al concorso era aperto ai semplici laureati o aventi un titolo di studio abilitante all'insegnamento (come i docenti ITP).

La più volte richiamata norma di riferimento è l'art. 402 del d. lgs. 297/1994, per cui *"Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore"*.

La norma, secondo giurisprudenza consolidata, esprime il principio per cui allorché si richiede l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici *"concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado"* deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell'abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato.

In tali termini, la partecipazione al concorso veniva ad essere consentita anche ai semplici laureati, i quali da un lato dovevano ritenersi muniti del titolo di studio prescritto, ovvero del diploma di laurea un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro non avevano avuto, salva prova contraria da dare nel singolo caso, la possibilità di intraprendere un percorso abilitante "ordinario".

Considerando applicabile la normativa così ricostruita, pertanto, nel caso di dichiarazione di incostituzionalità delle limitazioni all'accesso previste dall'art. 17 comma 3 d. lgs. 59/2017, il Consiglio di Stato con l'ordinanza richiamata in premessa conclude che *"al concorso straordinario previsto dal comma 2 lettera b) dovrebbe anch'esso ritenersi aperto, in linea di principio, ai semplici laureati"*.

Se a tali conclusioni giunge il Consiglio di Stato in merito alla partecipazione dei docenti in possesso della sola laurea e non muniti di abilitazione all'insegnamento, sulla base della stessa ratio giuridica e legislativa, che appare assolutamente immune da censure, devono essere ricompresi nel soggetti legittimati a partecipare all'impugnato concorso anche i docenti in possesso del solo diploma ITP che non hanno mai avuto la possibilità di abilitarsi, in quanto venivano esclusi sia dalle SSIS (riservate ai soli laureati), sia dai TFA (per le cui classi di concorso non venivano mai indetti).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

In merito invece al periculum in mora, pacifico è che la mancata tempestiva partecipazione dei ricorrenti ai concorsi recherebbe agli stessi un pregiudizio grave ed irreparabile.

I ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso e tale interesse è perfettamente sovrapponibile al bilanciamento dell'interesse pubblico, in quanto la tempestiva partecipazione dei ricorrenti alle fasi concorsuali non recherebbe alcun danno, patrimoniale, all'amministrazione.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi sub judice e la stessa partecipazione tardiva dei ricorrenti alla procedura concorsuale costituirebbe un oggettivo danno erariale per le casse dello Stato.

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

CIÒ CHE IMPORTA È CHE SI GIUNGA AL MERITO RE ADHUC INTEGRA, IN MODO DA EVITARE IL DANNO GRAVE E IRREPARABILE DEI RICORRENTI, CONSENTENDOLI DI PARTECIPARE ALLE PROVE CONCORSUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CON GLI ALTRI CONCORRENTI, ED A SCONGIURARE IL RISCHIO PER L'AMMINISTRAZIONE DI UNA INVALIDAZIONE TOTALE DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale" con l'onere, economicamente rilevante, di attivare nuove procedure concorsuali (suppletive) per i candidati ammessi tardivamente.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*" di fronte al "*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE - sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento dei ricorrenti negli elenchi degli ammessi a sostenere le prove del concorso a cattedre bandito con il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca n. 85 del 01 febbraio 2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018 con le prove suppletive;

NEL MERITO: Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare il bando già oggetto di impugnazione con il ricorso principale per le ulteriori ragioni addette nel presente ricorso, nonché le graduatorie di merito oggetto di impugnazione con i ricorsi per motivi aggiunti nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, accertando il diritto degli stessi di partecipare al concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Napoli, 27/12/2018

Avv. Antonio Auricchio

ISTANZA AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 41, 4° COMMA, C.P.A. E 150 C.P.C.

Ai fini dell'instaurazione del presente giudizio il ricorso veniva notificato "ad almeno un controinteressato". Essendo centinaia i docenti inseriti nelle graduatorie di merito oggetto della presente impugnazione ci si rimetta al Collegio, affinché valutatane la necessità e al fine di permettere la corretta instaurazione del giudizio, autorizzi la notifica del presente ricorso a tutti i controinteressati ovvero a tutti i candidati al concorso inseriti nelle graduatorie di merito oggetto di impugnazione.

La notifica del ricorso nei confronti di tutti gli attuali controinteressati, appare irrealizzabile, non solo per l'immenso numero dei destinatari che renderebbe a dir poco faticosa e dispendiosa la notifica con modalità ordinarie, ma soprattutto in ragione dall'impossibilità di risalire alle residenze degli stessi con i solo nome e cognome, in quanto nelle graduatorie di merito oggetto di impugnazione non venivano indicati i dati anagrafici degli stessi.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti, e già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

Il T.A.R. Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. e dall'art. 41 c.p.a., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del Ministero conto cui si ricorre.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato nell'interesse dei ricorrenti

CHIEDE

All'Ecc.mo T.A.R. adito, valutata l'opportunità e la necessità, in accoglimento della presente istanza congiuntamente a quella già formulata con il ricorso depositato in data 19/11/2018, autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 41, 4° comma c.p.a. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami e pertanto voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso a tutti i contro interessati, al presente ricorso identificati come:

“Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami per le seguenti classe di concorso B011 per la Lombardia, B014 per Il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, B016 e B019 per la Campania, B021 per la Campania e il Molise, B023 per la Campania che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata”,

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. o sulla diversa piattaforma, o con le diverse modalità, che si riterrà più confacenti alle esigenze richiamate,.

Napoli, 27/12/2018

Avv. Antonio Auricchio

Segue procura”

Si precisa che la medesima ordinanza n. 836/2019, nella quale vengono indicate le modalità di notifica per pubblici proclami dell'ordinanza n. 2720/2019, prescrive:

“In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza n. **2720/2019 del 10 maggio 2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. Terza Bis** secondo le modalità previste dall'ordinanza n. 836/2019 dello stesso Collegio;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si chiede pertanto che codesto Ministero dia corso ai prescritti adempimenti come sopra riportati e come indicati nel punto b dell'ordinanza.

Si ricorda altresì che la richiamata ordinanza prescrive:

al punto c) che il M.I.U.R. “non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

Al punto d) - che il M.I.U.R. “dovrà rilasciare alla parte ricorrente” al seguente indirizzo p.e.c. antonio.auricchio@pecavvocatinola.it “un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

punto e) che il M.I.U.R. – “dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega al presente avviso con file separati:

- 1) ricorso principale in file nativo digitale pdf. nome file “**ricorso**” estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it
 - 2) copia dell’ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. Terza bis n. 00836/20019 estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;
 - 3) copia dell’ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. Terza bis n. 2720/2019 estratta dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it;
 - 4) ricorso per motivi aggiunti depositato il 19/11/2018 in file nativo digitale pdf nome file “**motiviaggiunti19-11**” estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it;
 - 5) ricorso per motivi aggiunti depositato il 28/01/2019 in file nativo digitale pdf nome file “**motiviaggiunti28-01**” estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it
- Ottaviano, 25 maggio 2019.

firmato digitalmente

Avv. Antonio Auricchio